

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA



PARTE PRIMA

Roma - Mercoledì, 26 novembre 2025

**SI PUBBLICA TUTTI I
GIORNI NON FESTIVI**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale**, Parte Prima, oltre alla **Serie Generale**, pubblica cinque **Serie speciali**, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:

- 1^a **Serie speciale**: Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)
- 2^a **Serie speciale**: Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)
- 3^a **Serie speciale**: Regioni (pubblicata il sabato)
- 4^a **Serie speciale**: Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)
- 5^a **Serie speciale**: Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

La **Gazzetta Ufficiale**, Parte Seconda, "Foglio delle inserzioni", è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale*, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 13 novembre 2025, n. 177.

Legge quadro in materia di interpol-
ti. (25G00183)..... Pag. 1

DECRETO LEGISLATIVO 26 novembre 2025, n. 178.

Disposizioni integrative e correttive al decre-
to legislativo 25 novembre 2024, n. 190, recante
disciplina dei regimi amministrativi per la pro-
duzione di energia da fonti rinnovabili, in attua-
zione dell'articolo 26, commi 4 e 5, lettere b) e d),
della legge 5 agosto 2022, n. 118. (25G00186) .. Pag. 8

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'agricoltura, della sovranità
alimentare e delle foreste

DECRETO 18 novembre 2025.

Modifica del decreto 26 settembre 2025,
concernente l'approvazione di una modifi-
ca ordinaria al disciplinare di produzione
della indicazione geografica tipica dei vini
«Rubicone». (25A06308)..... Pag. 16

DECRETO 18 novembre 2025.

Estensione del riconoscimento del «Consorzio
delle cooperative pescatori del Polesine - Or-
ganizzazione di produttori soc. coop. a r.l.», in
Porto Tolle. (25A06309)..... Pag. 16

DECRETO 18 novembre 2025.

Conferma dell'incarico al Consorzio per
la tutela dell'IGP Agnello di Sardegna a svol-
gere le funzioni di cui all'articolo 53, com-
ma 15, della legge 24 aprile 1998, n. 128, come
modificato dall'articolo 14 della legge 21 di-
cembre 1999, n. 526, per la IGP «Agnello di
Sardegna». (25A06319)..... Pag. 18

Ministero dell'economia
e delle finanze

DECRETO 19 novembre 2025.

Operazione di riacquisto di titoli di Stato
mediante asta competitiva. (25A06338)..... Pag. 20



DECRETO 24 novembre 2025.

Regole tecnico-operative relative all'udienza da remoto. (25A06390). *Pag.* 23

**Ministero delle imprese
e del made in Italy**

DECRETO 12 novembre 2025.

Scioglimento della «Educational Sensory Farm - Società cooperativa sociale», in Catanzaro e nomina del commissario liquidatore. (25A06325). *Pag.* 26

DECRETO 12 novembre 2025.

Scioglimento della «La Pulitecnorapida - Società cooperativa», in Trivento e nomina del commissario liquidatore. (25A06326). *Pag.* 27

DECRETO 14 novembre 2025.

Scioglimento della «Sa Rosada società cooperativa», in Mamoiada e nomina del commissario liquidatore. (25A06327). *Pag.* 28

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Agenzia italiana del farmaco

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di eltrombopag, «Eltrombopag Olpha». (25A06256). *Pag.* 30

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di midazolam, «Midazolam Aguettant». (25A06265). *Pag.* 33

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di teriflunomide, «Teriflunomide Viatrix Pharma». (25A06266). *Pag.* 34

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di vigabatrin, «Sabril». (25A06267). *Pag.* 35

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di azitromicina, «Azitromicina Arist». (25A06268). *Pag.* 35

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Ryaltris» (25A06284). *Pag.* 35

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Idrossi-clorochina Doc» (25A06285). *Pag.* 36

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio di taluni medicinali per uso umano (25A06286). *Pag.* 36

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di candesartan cilexetil e amlodipina, «Candesartan e Amlodipina Doc». (25A06288). *Pag.* 37

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di lenvatinib, «Lenvatinib Accord». (25A06289). *Pag.* 38

Cassa depositi e prestiti S.p.a.

Avviso relativo agli indici concernenti i buoni fruttiferi postali. (25A06368). *Pag.* 40

Ministero della cultura

Approvazione dei finanziamenti del Fondo per la promozione della lettura, della tutela e della valorizzazione del patrimonio librario - anno 2025. (25A06328). *Pag.* 40



LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 13 novembre 2025, n. 177.

Legge quadro in materia di interporti.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Ambito di applicazione, finalità e definizioni

1. La presente legge stabilisce, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, nell'ambito delle materie concernenti i porti e gli aeroporti civili nonché le grandi reti di trasporto e di navigazione, i principi fondamentali concernenti gli interporti e la loro rete.

2. In attuazione di quanto disposto dal comma 1, la presente legge persegue le seguenti finalità:

a) favorire l'intermodalità terrestre e l'efficienza dei flussi logistici, per lo svolgimento di funzioni di connessione di valore strategico per l'intero territorio nazionale, valorizzando anche la rete esistente degli interporti di cui alla legge 4 agosto 1990, n. 240, e i collegamenti con il sistema portuale;

b) migliorare e incrementare l'efficienza e la sostenibilità dei flussi di trasporto in una prospettiva di sviluppo e di connessione tra le reti infrastrutturali in ambito nazionale ed europeo;

c) sostenere, in coerenza con quanto previsto nel Piano strategico nazionale della portualità e della logistica, il completamento delle infrastrutture per l'intermodalità previste per l'Italia nella rete transeuropea dei trasporti, di cui al regolamento (UE) 2024/1679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024;

d) razionalizzare l'utilizzazione del territorio in funzione della domanda di trasporto e di attività logistiche;

e) contribuire alla diminuzione dell'impatto ambientale delle attività di trasporto e di logistica;

f) promuovere la sostenibilità economica, sociale e ambientale delle attività di trasporto e di logistica.

3. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dei rispettivi statuti speciali e delle relative norme di attuazione.

4. Ai fini della presente legge si intende per:

a) «interporto»: il complesso organico di infrastrutture e di servizi integrati di rilevanza nazionale, gestito in forma imprenditoriale al fine di favorire la mobilità delle merci tra diverse modalità di trasporto con l'obiettivo di accrescere l'intermodalità e l'efficienza dei flussi logistici, in ogni caso fornito di collegamenti con porti o aereo-

porti e viabilità di grande comunicazione e comprendente uno scalo ferroviario, idoneo a formare e ricevere treni intermodali completi o convenzionali, e attrezzature fisse e mobili atte al trasbordo di unità di carico intermodali e merce dalla modalità di trasporto ferroviario a quella stradale o di navigazione interna;

b) «soggetti gestori degli interporti»: enti o imprese proprietari o titolari del diritto di gestione, comunque denominato, degli interporti di rilevanza nazionale individuati ai sensi della legge 4 agosto 1990, n. 240, e aggiornati con le indicazioni contenute negli atti di pianificazione nazionale;

c) «Comitato nazionale per l'intermodalità e la logistica»: l'organismo di cui all'articolo 4.

5. Gli interporti sono infrastrutture strategiche per lo sviluppo e per la modernizzazione del Paese e di preminente interesse nazionale.

6. La rete degli interporti costituisce, nel suo insieme, una delle infrastrutture fondamentali per il sistema nazionale dei trasporti ed è strettamente pertinente al perseguimento di interessi pubblici di rilievo generale.

7. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con proprio decreto, istituisce un elenco dei soggetti gestori degli interporti.

Art. 2.

Programmazione degli interporti

1. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ai fini dell'elaborazione del Piano generale per l'intermodalità di cui ai commi 2 e 3, acquisito il parere del Comitato nazionale per l'intermodalità e la logistica e sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, con uno o più decreti, da emanare entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede alla ricognizione degli interporti già esistenti e di quelli in corso di realizzazione rispondenti alle condizioni stabilite dalla deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica nel trasporto 7 aprile 1993, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 111 del 14 maggio 1993.

2. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti elabora il Piano generale per l'intermodalità, in coerenza con gli strumenti di programmazione generale e settoriale dei trasporti e della logistica.

3. Il Piano generale per l'intermodalità è approvato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Successivamente all'acquisizione dell'intesa, lo schema di decreto è trasmesso alle Camere ai fini dell'acquisizione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, da rendere entro trenta giorni dalla trasmissione. Decorso tale termine, il decreto può essere comunque adottato.



4. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previo parere del Comitato nazionale per l'intermodalità e la logistica, con uno o più decreti, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, secondo criteri volti alla costituzione di un sistema atto a incrementare la funzionalità della rete degli interporti, provvede all'individuazione di nuovi interporti, verificata la sussistenza delle condizioni previste dall'articolo 3, commi 1 e 2, ovvero all'individuazione degli interventi necessari al potenziamento degli interporti esistenti.

Art. 3.

Condizioni per l'individuazione di nuovi interporti

1. L'individuazione di un nuovo interporto è subordinata alla sussistenza congiunta delle seguenti condizioni:

- a) disponibilità di un territorio non soggetto a vincoli paesaggistici, naturalistici o urbanistici che ne compromettano la fattibilità;
- b) presenza di collegamenti stradali diretti con la viabilità di grande comunicazione;
- c) presenza di collegamenti ferroviari diretti con la rete ferroviaria nazionale prioritaria;
- d) presenza di adeguati collegamenti stradali e ferroviari con almeno un porto o un aeroporto;
- e) coerenza con i corridoi transeuropei di trasporto;
- f) individuazione dei siti in aree già bonificate, con previsione, in via prioritaria, di interventi di potenziamento e di riutilizzazione di strutture preesistenti;
- g) garanzia di un'adeguata sostenibilità finanziaria delle attività e di idonei flussi di merci attuali e previsti.

2. Il progetto di un nuovo interporto, nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, deve altresì prevedere:

- a) un terminale ferroviario intermodale, idoneo a formare e ricevere treni intermodali completi o convenzionali, e attrezzature fisse e mobili atte al trasbordo di unità di carico intermodali e merce dalla modalità di trasporto ferroviario a quella stradale o di navigazione interna, aventi caratteristiche compatibili con l'ottimale sfruttamento dell'infrastruttura ferroviaria dalla quale è servito l'interporto; le modalità di utilizzazione del raccordo tra il terminale e la rete ferroviaria devono essere oggetto di un apposito accordo tra il soggetto gestore dell'interporto e il gestore dell'infrastruttura ferroviaria, fatti salvi gli accordi per la gestione diretta del terminale ferroviario da parte del medesimo gestore dell'infrastruttura ferroviaria;
- b) un'area attrezzata di sosta per i veicoli delle categorie internazionali N2, N3, O3 e O4;
- c) un servizio doganale, qualora l'infrastruttura abbia flussi di traffico provenienti da Stati non appartenenti all'Unione europea;
- d) un centro direzionale;
- e) un'area per i servizi destinati ai veicoli industriali;
- f) aree diverse destinate, rispettivamente, alle funzioni di trasporto intermodale, di logistica di approvvigionamento, di logistica industriale, di logistica distributiva e di logistica distributiva urbana;

g) sistemi che garantiscano la sicurezza delle merci, delle aree e degli operatori.

3. La progettazione e la realizzazione di un nuovo interporto devono rispondere a criteri di trasparenza e di unitarietà tra le diverse funzioni previste e devono prevedere adeguati e certificati sistemi di sicurezza e di risparmio energetico nonché contenere un'adeguata valutazione dei costi e dei benefici dell'investimento. Devono essere inoltre previsti infrastrutture di produzione di energia da fonti rinnovabili o collegamenti a reti di approvvigionamento di energia da fonti rinnovabili che contribuiscano al raggiungimento degli obiettivi stabiliti dall'Unione europea in materia di emissioni nell'atmosfera.

Art. 4.

Comitato nazionale per l'intermodalità e la logistica

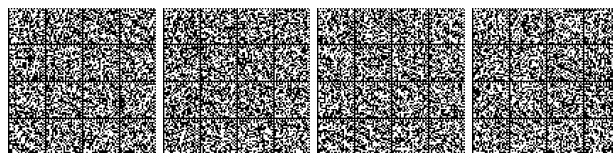
1. Nelle more del riordino organico della disciplina legislativa relativa alla materia portuale, il Comitato nazionale per l'intermodalità e la logistica, in conformità alle finalità di cui all'articolo 1, svolge funzioni consultive in ordine alla programmazione e al coordinamento delle iniziative inerenti allo sviluppo degli interporti, ai fini dell'integrazione dei sistemi di trasporto terrestre, marittimo, fluviale e aereo nonché della semplificazione delle operazioni e del miglioramento dei servizi intermodali e logistici delle merci, in collaborazione con le Autorità di sistema portuale, ferme restando le rispettive competenze.

2. Con regolamento adottato, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti la composizione, l'organizzazione, il funzionamento e la disciplina amministrativa e contabile del Comitato nazionale per l'intermodalità e la logistica, nel rispetto dei seguenti principi:

- a) il Comitato è presieduto dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti o da un suo delegato;
- b) fanno parte del Comitato, quali membri di diritto, i presidenti delle regioni nel cui territorio sono ubicati gli interporti, il presidente dell'Unione interporti riuniti e i presidenti degli interporti medesimi, o i rispettivi delegati;
- c) la composizione, l'organizzazione e il funzionamento del Comitato sono disciplinati in funzione degli ambiti territoriali interessati dalle iniziative volte alla realizzazione e allo sviluppo degli interporti, anche prevedendo la costituzione di appositi sottocomitati.

3. Alle riunioni del Comitato nazionale per l'intermodalità e la logistica possono partecipare, senza diritto di voto, i sindaci, i presidenti delle Autorità di sistema portuale competenti per le regioni interessate dalla programmazione di nuovi interporti, il presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome o un presidente di regione o provincia autonoma da lui delegato e i rappresentanti delle associazioni delle imprese di trasporto e di logistica che operano nei medesimi ambiti territoriali.

4. All'articolo 46, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla



legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo le parole: «attraverso atti d'intesa e di coordinamento» sono inserite le seguenti: «con il Comitato nazionale per l'intermodalità e la logistica.».

5. Per la partecipazione alle riunioni del Comitato nazionale per l'intermodalità e la logistica non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

Art. 5.

Regime applicabile ai soggetti gestori degli interporti

1. La gestione di un interporto costituisce attività di prestazione di servizi svolta in ambito concorrenziale rientrante tra le attività aventi natura economico-industriale e commerciale. I soggetti che gestiscono gli interporti agiscono in regime di diritto privato.

2. I soggetti che gestiscono gli interporti provvedono alla realizzazione delle strutture relative ai nuovi interporti ai sensi dei commi 1 e 2 dell'articolo 3 nonché, compatibilmente con l'equilibrio del proprio bilancio, all'adeguamento strutturale degli interporti già operativi e di quelli in corso di realizzazione alle disposizioni del comma 3 del medesimo articolo 3.

3. Al fine di garantire la certezza degli strumenti economico-finanziari utilizzati per la realizzazione degli interporti, gli enti pubblici concedenti costituiscono sulle aree in cui è ubicato l'interporto un diritto di superficie, ai sensi degli articoli 952 e seguenti del codice civile, in favore dei soggetti gestori dell'interporto interessato già convenzionati con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. La durata del diritto di superficie è stabilita tenendo conto del valore degli investimenti effettuati per le opere realizzate dai soggetti gestori nonché dell'ammortamento dei costi da questi già sostenuti. Nel rispetto di tali criteri, la valutazione sulla congruità dell'operazione economico-finanziaria in correlazione alla durata del diritto di superficie deve essere effettuata tramite una perizia di stima asseverata e giurata da un tecnico abilitato. Tale perizia è volta a definire un piano economico-finanziario in relazione ai costi sostenuti e ai ricavi attesi dalla gestione delle opere realizzate nonché alla misura degli oneri sostenuti e non ancora ammortizzati attraverso la gestione stessa.

4. I soggetti gestori degli interporti interessati possono riscattare le aree di cui al comma 3 dagli enti concedenti trasformando, a seguito di espressa richiesta, il diritto di superficie in diritto di piena proprietà sui beni immobili. Ai fini del presente comma si applica, in quanto compatibile, la procedura prevista dall'articolo 31, commi 45, 46, 47 e 48, della legge 23 dicembre 1998, n. 448.

Art. 6.

Potenziamento degli interporti, dell'intermodalità e della rete ferroviaria interportuale

1. In conformità alla programmazione di cui all'articolo 2, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 3 del presente

articolo, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Comitato nazionale per l'intermodalità e la logistica, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, allo scopo di garantire l'ottimizzazione, l'efficacia e l'efficienza dell'azione amministrativa, nell'ambito delle risorse di cui al comma 2 del presente articolo, individua, in ordine di priorità, i progetti relativi alla realizzazione e allo sviluppo degli interporti, garantendo, in ogni caso, che il numero di interporti non sia superiore a trenta.

2. Ai fini del finanziamento dei progetti di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2025 e di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027. L'ordine di priorità per il finanziamento dei progetti è stabilito tenendo conto della rispondenza dei progetti stessi alle finalità di cui al comma 2 dell'articolo 1, con particolare riferimento alla lettera e), nonché del contributo che possono fornire al conseguimento dei requisiti di cui al comma 2 dell'articolo 3.

3. Le modalità e le procedure per l'attuazione del comma 2 sono disciplinate, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, con regolamento adottato, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Al fine di accelerare la realizzazione delle infrastrutture di trasporto e di viabilità nonché quella di parcheggi, i progetti di cui al comma 1 del presente articolo, elaborati sulla base del Piano generale per l'intermodalità di cui all'articolo 2, commi 2 e 3, sono approvati mediante accordo di programma, ai sensi dell'articolo 34 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, con la partecipazione dei presidenti degli interporti interessati. Se l'accordo di programma non è approvato entro quattro mesi dalla convocazione della conferenza prevista dal comma 3 del citato articolo 34 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, ovvero se il consiglio comunale non ratifica l'adesione del sindaco ai sensi del comma 5 del medesimo articolo 34, i progetti decadono dall'assegnazione dei finanziamenti effettuata ai sensi del presente articolo. Per motivate esigenze istruttorie, il termine di cui al secondo periodo, relativo all'approvazione dell'accordo di programma, può essere prorogato fino a un massimo di ulteriori due mesi. Le risorse rimaste inutilizzate sono assegnate, nel medesimo esercizio, con le modalità di cui al presente articolo.

5. Coerentemente con le finalità di cui all'articolo 1, comma 2, per potenziare la capacità dei flussi della rete ferroviaria degli interporti e per aumentare la capacità degli impianti ferroviari presenti negli interporti e nei porti, in coerenza con le disposizioni della direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, e del decreto legislativo 15 luglio 2015,



n. 112, nonché per favorire l'interoperabilità ed elevare gli *standard* di sicurezza dei *terminal* intermodali raccordati all'infrastruttura ferroviaria nazionale, i gestori delle infrastrutture ferroviarie, previa analisi costi-benefici e previa individuazione delle necessarie risorse finanziarie, possono provvedere, con oneri a proprio carico, all'adeguamento delle connessioni ferroviarie di ultimo miglio, anche ai fini dell'ottimizzazione della gestione della circolazione ferroviaria e dell'unificazione degli *standard* tecnici e normativi di sicurezza nonché di capacità dell'infrastruttura.

6. I soggetti gestori degli interporti, singolarmente o in forma aggregata, sottoscrivono con la società Rete ferroviaria italiana Spa appositi contratti per procedere all'adeguamento ai parametri dell'Unione europea in materia di:

- a) adeguamento a sagoma, a modulo e a peso assiale della rete alla quale i *terminal* interportuali sono collegati;
- b) funzionalità e dimensioni dei moduli dei *terminal* ferroviari interportuali.

Art. 7.

Disposizioni finanziarie

1. Agli oneri derivanti dall'articolo 6, comma 2, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2025 e a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, si provvede, quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 235, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e, quanto a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 392, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

2. Dall'attuazione della presente legge, ad esclusione di quanto previsto dal comma 1 del presente articolo, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti vi provvedono nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 8.

Disposizioni finali

1. Gli articoli 1, 2, 4, 5, 7, 8, 9 e 10 della legge 4 agosto 1990, n. 240, e l'articolo 6 del decreto-legge 1° aprile 1995, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 1995, n. 204, sono abrogati.

2. Le disposizioni abrogate ai sensi del comma 1 continuano ad applicarsi in relazione ai procedimenti avviati e non conclusi alla data di entrata in vigore della presente legge. Restano fermi i provvedimenti adottati ai sensi delle medesime disposizioni.

3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni a statuto ordinario adeguano le proprie disposizioni in materia di interporti a quanto stabilito dalla presente legge. Fermo restando quanto pre-

visto dall'articolo 1, comma 3, entro il termine di cui al primo periodo, le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano adeguano la propria legislazione secondo le disposizioni contenute nei rispettivi statuti e nelle relative norme di attuazione. I principi fondamentali di cui alla presente legge acquistano efficacia dalla data di entrata in vigore della medesima nelle regioni a statuto ordinario.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 13 novembre 2025

MATTARELLA

MELONI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

Visto, il *Guardasigilli*: NORDIO

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 703):

Presentato dall'On. Mauro ROTELLO (Fdl) e altri, il 12 dicembre 2022.

Assegnato alla IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni), in sede referente, il 3 marzo 2023, con i pareri delle Commissioni I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni), II (Giustizia), V (Bilancio, tesoro e programmazione), VI (Finanze), VIII (Ambiente, territorio e lavori pubblici), X (Attività produttive, commercio e turismo), XIV (Politiche dell'Unione europea) e per le Questioni regionali.

Esaminato dalla IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni), in sede referente, il 9 e il 15 marzo 2023; il 28 giugno 2023; il 5 luglio 2023; il 29 novembre 2023; il 6 e il 14 dicembre 2023; il 17 e il 24 gennaio 2024; il 7 e il 14 febbraio 2024.

Esaminato in Aula il 20 febbraio 2024 e approvato il 28 febbraio 2024.

Senato della Repubblica (atto n. 1055):

Assegnato alla 8ª Commissione (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica), in sede redigente, il 13 marzo 2024, con i pareri delle Commissioni 1ª (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione), 2ª (Giustizia), 4ª (Politiche dell'Unione europea), 5ª (Programmazione economica, bilancio), 6ª (Finanze e tesoro), 9ª (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) e per le Questioni regionali.

Esaminato dalla 8ª Commissione (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica), in sede redigente, il 10 settembre 2024; il 29 ottobre 2024; il 19 novembre 2024; il 21 gennaio 2025; il 4 e l'11 marzo 2025; il 21 e 28 maggio 2025; il 3 e il 10 giugno 2025.

Esaminato in Aula ed approvato, con modificazioni, il 9 luglio 2025.

Camera dei deputati (atto n. 703-B):

Nuovamente assegnato alla IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni), in sede referente, l'11 luglio 2025, con i pareri della Commissione I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni), V (Bilancio, tesoro e programmazione) e XIV (Politiche dell'Unione europea).

Esaminato dalla IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni), in sede referente, il 22, il 29 e il 31 luglio 2025.

Esaminato in Aula il 3 novembre 2025 e approvato, definitivamente, il 5 novembre 2025.



NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'Amministrazione competente per materia, ai sensi dell'articolo 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Per gli atti dell'unione europea vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea (GUUE).

Note all'art. 1:

— Si riporta l'articolo 117 della Costituzione della Repubblica italiana:

«Art. 117. La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali. Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:

a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea;

b) immigrazione;

c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose;

d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi;

e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; armonizzazione dei bilanci pubblici; perequazione delle risorse finanziarie;

f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum statali; elezione del Parlamento europeo;

g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali;

h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale;

i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;

l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa;

m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;

n) norme generali sull'istruzione;

o) previdenza sociale;

p) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane;

q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale;

r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere dell'ingegno;

s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali.

Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; previdenza complementare e integrativa; coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale. Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.

Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato.

Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione

degli atti normativi comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza.

La potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salva delega alle Regioni. La potestà regolamentare spetta alle Regioni in ogni altra materia. I Comuni, le Province e le Città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite.

Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive.

La legge regionale ratifica le intese della Regione con altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con individuazione di organi comuni.

Nelle materie di sua competenza la Regione può concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinate da leggi dello Stato.

— La legge 4 agosto 1990, n. 240, recante: «Interventi dello Stato per la realizzazione di interporti finalizzati al trasporto merci e in favore dell'intermodalità», è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 192 del 18 agosto 1990.

— Il regolamento (UE) 2024/1679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, sugli orientamenti dell'Unione per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti, che modifica il regolamento (UE) 2021/1153 e il regolamento (UE) n. 913/2010 e abroga il regolamento (UE) n. 1315/2013 (testo rilevante ai fini del SEE), è pubblicato nella GUUE, Serie L, del 28 giugno 2024.

Note all'art. 2:

— Si riporta l'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, recante: «Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 305 del 30 agosto 1997:

«Art. 8 (Conferenza Stato-città ed autonomie locali e Conferenza unificata). — 1. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è unificata per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunità montane, con la Conferenza Stato-regioni.

2. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per gli affari regionali nella materia di rispettiva competenza; ne fanno parte altresì il Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il Ministro della sanità, il presidente dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente dell'Unione nazionale comuni, comunità ed enti montani - UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI. Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque rappresentano le città individuate dall'articolo 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere invitati altri membri del Governo, nonché rappresentanti di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.

3. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi il presidente ne ravvisa la necessità o qualora ne faccia richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.

4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 è convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari regionali o, se tale incarico non è conferito, dal Ministro dell'interno.

— La deliberazione 7 aprile 1993 del Comitato interministeriale per la programmazione economica nel trasporto, recante il «Piano quinquennale degli interporti», è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 111 del 14 maggio 1993.

Note all'art. 3:

— Il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante: «Norme in materia ambientale», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 88 del 14 aprile 2006, S.O. n. 96.

Note all'art. 4:

— Si riporta l'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante: «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza



del Consiglio dei ministri», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 214 del 12 settembre 1988, S.O. n. 86:

«Art. 17 (Regolamenti). — 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunciarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:

a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi nonché dei regolamenti comunitari;

b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;

c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;

d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;

e).

2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti in materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.

3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.

4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono:

a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione;

b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilità eliminando le duplicazioni funzionali;

c) previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati;

d) indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche;

e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unità dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali.

4-ter. Con regolamenti da emanare ai sensi del comma 1 del presente articolo, si provvede al periodico riordino delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e all'espressa abrogazione di quelle che hanno esaurito la loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo o sono comunque obsolete.»

— Si riporta l'articolo 46, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante: «Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 284 del 6 dicembre 2011, S.O. n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dalla presente legge:

«Art. 46 (Collegamenti infrastrutturali e logistica portuale).

— 1. Al fine di promuovere la realizzazione di infrastrutture di collegamento tra i porti e le aree retro portuali le autorità portuali possono costituire sistemi logistici che intervengono, attraverso atti d'intesa e di coordinamento con il Comitato nazionale per l'intermodalità e la

logistica, con le regioni, le province ed i comuni interessati nonché con i gestori delle infrastrutture ferroviarie.

2. Le attività di cui al comma 1 devono realizzarsi in ottemperanza a quanto previsto dalla normativa comunitaria, avendo riguardo ai corridoi transeuropei e senza causare distorsione della concorrenza tra i sistemi portuali.

3. Gli interventi di coordinamento devono essere mirati all'adeguamento dei piani regolatori portuali e comunali per le esigenze di cui al comma 2, che, conseguentemente, divengono prioritarie nei criteri di destinazione d'uso delle aree.

4. Nei terminali retroportuali, cui fa riferimento il sistema logistico, il servizio ai fini dello sdoganamento è svolto di norma dalla medesima articolazione territoriale dell'amministrazione competente che esercita il servizio nei porti di riferimento, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.»

Note all'art. 5:

— Si riportano gli articoli da 952 a 956 del codice civile:

«Art. 952 (Costituzione del diritto di superficie). — Il proprietario può costituire il diritto di fare e mantenere al disopra del suolo una costruzione a favore di altri, che ne acquista la proprietà.

Del pari può alienare la proprietà della costruzione già esistente, separatamente dalla proprietà del suolo.

Art. 953 (Costituzione a tempo determinato). — Se la costituzione del diritto è stata fatta per un tempo determinato, allo scadere del termine il diritto di superficie si estingue e il proprietario del suolo diventa proprietario della costruzione.

Art. 954 (Estinzione del diritto di superficie). — L'estinzione del diritto di superficie per scadenza del termine importa l'estinzione dei diritti reali imposti dal superficiario. I diritti gravanti sul suolo si estendono alla costruzione, salvo, per le ipoteche, il disposto del primo comma dell'articolo 2816.

I contratti di locazione, che hanno per oggetto la costruzione, non durano se non per l'anno in corso alla scadenza del termine.

Il perimento della costruzione non importa, salvo patto contrario, l'estinzione del diritto di superficie.

Il diritto di fare la costruzione sul suolo altrui si estingue per prescrizione per effetto del non uso protratto per venti anni.

Art. 955 (Costruzioni al disotto del suolo). — Le disposizioni precedenti si applicano anche nel caso in cui è concesso il diritto di fare e mantenere costruzioni al disotto del suolo altrui.

Art. 956 (Divieto di proprietà separata delle piantagioni). — Non può essere costituita o trasferita la proprietà delle piantagioni separatamente dalla proprietà del suolo.»

— Si riportano i commi 45, 46, 47 e 48, dell'articolo 31, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, recante: «Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 302 del 29 dicembre 1998, S.O. n. 210:

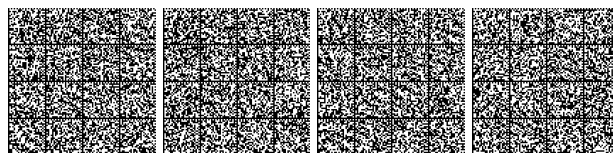
«45. I comuni possono cedere in proprietà le aree comprese nei piani approvati a norma della legge 18 aprile 1962, n. 167, ovvero delimitate ai sensi dell'articolo 51 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, già concesse in diritto di superficie ai sensi dell'articolo 35, quarto comma, della medesima legge n. 865 del 1971. Le domande di acquisto pervenute dai proprietari di alloggi ubicati nelle aree non escluse, prima della approvazione della delibera comunale, conservano efficacia.

46. Le convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni, e precedentemente alla data di entrata in vigore della legge 17 febbraio 1992, n. 179, per la cessione del diritto di proprietà, possono essere sostituite con la convenzione di cui all'articolo 8, commi primo, quarto e quinto della legge 28 gennaio 1977, n. 10, alle seguenti condizioni:

a) per una durata di 20 anni diminuita del tempo trascorso fra la data di stipulazione della convenzione che ha accompagnato la concessione del diritto di superficie o la cessione in proprietà delle aree e quella di stipulazione della nuova convenzione;

b) in cambio di un corrispettivo, per ogni alloggio edificato, calcolato ai sensi del comma 48.

47. La trasformazione del diritto di superficie in diritto di piena proprietà sulle aree può avvenire a seguito di proposta da parte del comune e di accettazione da parte dei singoli proprietari degli alloggi, e loro pertinenze, per la quota millesimale corrispondente. Trascorsi cinque anni dalla data di prima assegnazione dell'unità abitativa, indipendentemente dalla data di stipulazione della relativa convenzione, i soggetti interessati possono presentare, di propria iniziativa, istanza di trasformazione del diritto di superficie in diritto di piena proprietà. Entro novanta giorni dalla data di ricezione dell'istanza da parte dei



soggetti interessati, e relativamente alle aree per le quali il consiglio comunale ha deliberato la trasformazione del diritto di superficie in diritto di piena proprietà, il comune deve trasmettere le proprie determinazioni in ordine al corrispettivo dovuto e alla procedura di trasformazione. La trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà avviene dietro pagamento di un corrispettivo determinato ai sensi del comma 48.

48. Il corrispettivo delle aree cedute in proprietà è determinato dal comune, su parere del proprio ufficio tecnico, in misura pari al 60 per cento di quello determinato ai sensi dell'articolo 37, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, al netto degli oneri di concessione del diritto di superficie, rivalutati sulla base della variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi tra il mese in cui sono stati versati i suddetti oneri e quello in cui è stipulato l'atto di cessione delle aree. Comunque, il costo dell'area così determinato non può essere maggiore di quello stabilito dal comune per le aree cedute direttamente in proprietà al momento della trasformazione di cui al comma 47. Il consiglio comunale delibera altresì i criteri, le modalità e le condizioni per la concessione di dilazioni di pagamento del corrispettivo di trasformazione. La trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà è stipulata con atto pubblico o con scrittura privata autenticata, soggetti a trascrizione presso la conservatoria dei registri immobiliari.»

Note all'art. 6:

— Per i riferimenti all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, si vedano le note all'articolo 2.

— Per i riferimenti all'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, si vedano le note all'articolo 4.

— Si riporta l'articolo 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 227 del 28 settembre 2000, S.O. n. 162:

«Art. 34 (*Accordi di programma*). — 1. Per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata di comuni, di province e regioni, di amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici, o comunque di due o più tra i soggetti predetti, il presidente della regione o il presidente della provincia o il sindaco, in relazione alla competenza primaria o prevalente sull'opera o sugli interventi o sui programmi di intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma, anche su richiesta di uno o più dei soggetti interessati, per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinarne i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro connesso adempimento.

2. L'accordo può prevedere altresì procedimenti di arbitrato, nonché interventi surrogatori di eventuali inadempienze dei soggetti partecipanti.

3. Per verificare la possibilità di concordare l'accordo di programma, il presidente della regione o il presidente della provincia o il sindaco convoca una conferenza tra i rappresentanti di tutte le amministrazioni interessate.

4. L'accordo, consistente nel consenso unanime del presidente della regione, del presidente della provincia, dei sindaci e delle altre amministrazioni interessate, deve essere sottoscritto entro sessanta giorni dalla comunicazione dell'esito positivo della conferenza di cui al comma 3 ed è approvato con atto formale del presidente della regione o del presidente della provincia o del sindaco e pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione. L'accordo, qualora adottato con decreto del presidente della regione, produce gli effetti dell'intesa di cui all'articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, determinando le eventuali e conseguenti variazioni degli strumenti urbanistici e sostituendo i permessi di costruire, sempre che vi sia l'assenso del comune interessato.

5. Ove l'accordo comporti variazione degli strumenti urbanistici, l'adesione del sindaco allo stesso deve essere ratificata dal consiglio comunale entro trenta giorni a pena di decadenza.

6. Per l'approvazione di progetti di opere pubbliche comprese nei programmi dell'amministrazione e per le quali siano immediatamente utilizzabili i relativi finanziamenti si procede a norma dei precedenti commi. L'approvazione dell'accordo di programma comporta la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle medesime opere; tale dichiarazione cessa di avere efficacia se le opere non hanno avuto inizio entro tre anni.

7. La vigilanza sull'esecuzione dell'accordo di programma e gli eventuali interventi sostitutivi sono svolti da un collegio presieduto dal presidente della regione o dal presidente della provincia o dal sindaco e composto da rappresentanti degli enti locali interessati, nonché dal commissario del Governo nella regione o dal prefetto nella provincia

interessata se all'accordo partecipano amministrazioni statali o enti pubblici nazionali.

8. Allorché l'intervento o il programma di intervento comporti il concorso di due o più regioni finitime, la conclusione dell'accordo di programma è promossa dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, a cui spetta convocare la conferenza di cui al comma 3. Il collegio di vigilanza di cui al comma 7 è in tal caso presieduto da un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri ed è composto dai rappresentanti di tutte le regioni che hanno partecipato all'accordo. La Presidenza del Consiglio dei Ministri esercita le funzioni attribuite dal comma 7 al commissario del Governo ed al prefetto.»

— La direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, che istituisce uno spazio ferroviario europeo unico (rifusione) (testo rilevante ai fini del SEE), è pubblicata nella GUUE L 343 del 14 dicembre 2012.

— Il decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112, recante attuazione della direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, che istituisce uno spazio ferroviario europeo unico (rifusione), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 170 del 24 luglio 2015.

Note all'art. 7:

— Si riporta il comma 235, dell'articolo 1, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante: «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 302 del 31 dicembre 2018, S.O. n. 62:

«235. All'attuazione delle disposizioni di cui al comma 234 si provvede nel limite di spesa di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021.»

— Si riporta il comma 392, dell'articolo 1, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante: «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 310 del 31 dicembre 2021, S.O. n. 49:

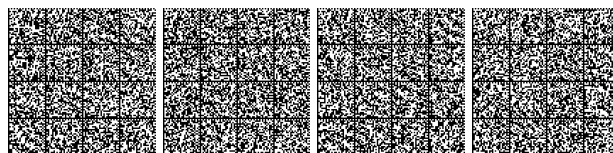
«392. Al fine di contribuire al raggiungimento degli obiettivi di cui al pacchetto di misure presentato dalla Commissione europea il 14 luglio 2021, con la finalità di ridurre, entro l'anno 2030, le emissioni nette di almeno il 55 per cento rispetto ai livelli registrati nell'anno 1990, sino al raggiungimento, da parte dell'Unione europea, di emissioni zero entro l'anno 2050, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili è istituito un apposito fondo denominato «Fondo per la strategia di mobilità sostenibile», con una dotazione di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026, 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028, 200 milioni di euro per l'anno 2029, 300 milioni di euro per l'anno 2030 e 250 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2031 al 2034. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i criteri di riparto del Fondo e l'entità delle risorse destinate tra l'altro al rinnovo del parco autobus del trasporto pubblico locale, all'acquisto di treni ad idrogeno sulle linee ferroviarie non elettrificate, alla realizzazione di ciclovie urbane e turistiche, allo sviluppo del trasporto merci intermodale su ferro, all'adozione di carburanti alternativi per l'alimentazione di navi ed aerei e al rinnovo dei mezzi adibiti all'autotrasporto. Con uno o più decreti del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuati, nei limiti delle risorse a tali fini destinate con il decreto di cui al secondo periodo, gli interventi ammissibili a finanziamento e il relativo soggetto attuatore, con indicazione dei codici unici di progetto, le modalità di monitoraggio, il cronoprogramma procedurale con i relativi obiettivi, determinati in coerenza con gli stanziamenti di cui al presente comma, nonché le modalità di revoca in caso di mancata alimentazione dei sistemi di monitoraggio o di mancato rispetto dei termini previsti dal cronoprogramma procedurale. Le informazioni necessarie per l'attuazione degli interventi di cui al presente comma sono rilevate attraverso il sistema di monitoraggio di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, e i sistemi collegati. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio. Al predetto finanziamento accedono anche le province autonome di Trento e di Bolzano.»

Note all'art. 8:

— Per i riferimenti alla legge 4 agosto 1990, n. 240 si vedano le note alle premesse.

— L'articolo 6 del decreto-legge 1° aprile 1995, n. 98, recante: «Interventi urgenti in materia di trasporti», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 1° aprile 1995, n. 77 e convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 1995, n. 204, abrogato dalla presente legge, recava: «Interporti».

25G00183



DECRETO LEGISLATIVO 26 novembre 2025, n. 178.

Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190, recante disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili, in attuazione dell'articolo 26, commi 4 e 5, lettere b) e d), della legge 5 agosto 2022, n. 118.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri» e, in particolare, l'articolo 14;

Vista la legge 5 agosto 2022, n. 118, recante «Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021» e, in particolare, l'articolo 26, comma 9;

Visto il decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190, recante «Disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili, in attuazione dell'articolo 26, commi 4 e 5, lettera b) e d), della legge 5 agosto 2022, n. 118»;

Visto il decreto-legge 21 novembre 2025, n. 175, recante «Misure urgenti in materia di Piano Transizione 5.0 e di produzione di energia da fonti rinnovabili»;

Vista la direttiva (UE) 2023/2413 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 ottobre 2023, che modifica la direttiva (UE) 2018/2001, il regolamento (UE) 2018/1999 e la direttiva n. 98/70/CE per quanto riguarda la promozione dell'energia da fonti rinnovabili e che abroga la direttiva (UE) 2015/652 del Consiglio;

Visto il decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584, recante «Misure urgenti in materia di dighe»;

Visto il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, recante «Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, recante «Attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche»;

Visto il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, recante «Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia»;

Visto il decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290,

recante «Disposizioni urgenti per la sicurezza e lo sviluppo del sistema elettrico nazionale e per il recupero di potenza di energia elettrica»;

Visto il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, recante «Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità»;

Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante «Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137»;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante «Norme in materia ambientale»;

Visto il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante «Codice del processo amministrativo»;

Visto il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, recante «Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili»;

Visto il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) italiano approvato con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, come modificato con decisione del Consiglio ECOFIN dell'8 dicembre 2023;

Vista la decisione di esecuzione (CID) del Consiglio, del 20 giugno 2025, che modifica la decisione di esecuzione del 13 luglio 2021, relativa all'approvazione della valutazione del Piano per la ripresa e la resilienza dell'Italia;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione dell'11 settembre 2025;

Sancita la mancata intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella seduta del 29 ottobre 2025;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 21 ottobre 2025;

Acquisiti i pareri espressi dalla Commissione parlamentare per la semplificazione e dalle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari;

Vista la deliberazione motivata adottata dal Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella riunione del 20 novembre 2025;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 20 novembre 2025;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e dei Ministri per la pubblica amministrazione, per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa e dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e della cultura;



EMANA
il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

*Modifiche all'articolo 1 del decreto legislativo
25 novembre 2024, n. 190*

1. All'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al primo periodo, dopo le parole: «da fonti rinnovabili,» sono inserite le seguenti: «ivi compresi quelli di accumulo e gli elettrolizzatori,»;
- b) il secondo periodo è soppresso;
- c) il terzo periodo è soppresso.

Art. 2.

*Modifiche all'articolo 3 del decreto legislativo
25 novembre 2024, n. 190*

1. All'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190, le parole: «È fatta salva l'individuazione delle aree» sono sostituite dalle seguenti: «Il comma 2 non si applica alle aree idonee individuate» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ovvero alle zone di accelerazione individuate ai sensi dell'articolo 12 del presente decreto».

Art. 3.

*Modifiche all'articolo 4 del decreto legislativo
25 novembre 2024, n. 190*

1. All'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) la lettera e) è abrogata;
- b) la lettera f) è sostituita dalla seguente:

«f) “impianto ibrido”: un impianto che combina diverse fonti di energia rinnovabile oppure un impianto di produzione di energia da una o più fonti rinnovabili combinato con un impianto di accumulo ovvero con un elettrolizzatore;»;
- c) dopo la lettera f-bis), sono aggiunte le seguenti:

«f-ter) “interventi edilizi”: gli interventi e le opere soggette al regime di cui agli articoli 6, 6-bis, 10, 22 o 23 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380;

f-quater) “opere connesse”: le opere di connessione dell'impianto alla rete elettrica di distribuzione ovvero alla rete di trasmissione nazionale necessarie all'immissione nelle predette reti dell'energia prodotta o accumulata, nonché le opere di connessione alla rete di distribuzione del gas naturale o di idrogeno per gli impianti di produzione di biometano o di idrogeno, fatta eccezione per gli interventi edilizi;

f-quinquies) “infrastrutture indispensabili”: le opere o le installazioni, anche temporanee, necessarie alla costruzione ovvero all'esercizio degli impianti di produ-

zione di energia da fonti rinnovabili, ivi compresi quelli di accumulo asserviti ai medesimi, fatta eccezione per gli interventi edilizi;

f-sexies) “revisione della potenza”: il ripotenziamento ovvero il rifacimento, anche parziale, degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, ivi compresi quelli di accumulo.».

Art. 4.

*Modifiche all'articolo 5 del decreto legislativo
25 novembre 2024, n. 190*

1. L'articolo 5 del decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190, è sostituito dal seguente:

«Art. 5 (*Digitalizzazione delle procedure amministrative e modelli unici*). — 1. La piattaforma unica digitale per impianti a fonti rinnovabili istituita ai sensi dell'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, di seguito “piattaforma SUER”, fornisce, ai soggetti proponenti e alle amministrazioni interessate, guida e assistenza per ciascuna fase relativa ai regimi amministrativi di cui agli articoli 7, 8 e 9, del presente decreto. La piattaforma SUER è interoperabile con gli strumenti informatici afferenti la realizzazione di progetti di impianti da fonti rinnovabili operativi in ambito nazionale, regionale, provinciale o comunale.

2. I modelli unici semplificati di cui all'articolo 7, comma 10, sono resi disponibili dal soggetto proponente alla piattaforma SUER, in modalità telematica, entro cinque giorni dall'entrata in esercizio dell'impianto.

3. Con uno o più decreti del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono adottati i modelli unici per la presentazione:

- a) degli interventi sottoposti alla procedura abilitativa semplificata di cui all'articolo 8;
- b) delle istanze di autorizzazione unica di cui all'articolo 9.

4. I modelli unici adottati ai sensi del comma 3 sono presentati dal soggetto proponente mediante la piattaforma SUER.

5. Fermo restando quanto previsto ai commi 3 e 4, nelle more dell'operatività della piattaforma SUER, la presentazione dei progetti, delle istanze e della documentazione relativi agli interventi di cui agli allegati B e C, che costituiscono parte integrante del presente decreto, avviene in modalità digitale mediante le forme utilizzate dall'amministrazione competente.».

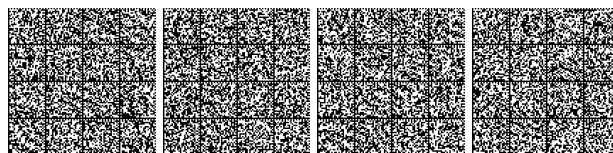
Art. 5.

*Modifiche all'articolo 6 del decreto legislativo
25 novembre 2024, n. 190*

1. All'articolo 6 del decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Ai fini della qualificazione dell'intervento e del regime amministrativo allo stesso applicabile, un progetto si intende unico qualora contempli più interventi



relativi alla medesima fonte localizzati in aree vicine e riconducibili a uno stesso centro di interessi. Ai medesimi fini di cui al primo periodo, la potenza del progetto è pari alla somma della potenza riferita ai singoli interventi.»;

b) dopo il comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente:

«3-bis. Per la realizzazione degli interventi di cui agli allegati A, B e C, che costituiscono parte integrante del presente decreto, il soggetto proponente predispone appositi sistemi di raccolta per le acque meteoriche intercettate dalle nuove superfici impermeabilizzate, temporanee e permanenti, derivanti dai medesimi, ivi comprese quelle relative a locali tecnici, piazzali o alla viabilità di accesso. La progettazione dei sistemi di cui al primo periodo tiene conto delle precipitazioni intense conseguenti anche ai cambiamenti climatici.».

Art. 6.

Modifiche all'articolo 7 del decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190

1. All'articolo 7 del decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) al primo periodo, le parole: «dall'articolo 1, comma 1, secondo e terzo periodo e» sono soppresse;

2) al secondo periodo, dopo le parole: «del presente articolo,», sono inserite le seguenti: «delle norme tecniche per le costruzioni,»;

3) dopo il terzo periodo è inserito il seguente: «Gli interventi di cui all'allegato A che ricadano in aree classificate come idonee o in zone di accelerazione ai sensi dell'articolo 12, sono non contrastanti con gli strumenti urbanistici adottati, nonché compatibili con gli strumenti urbanistici approvati e con i regolamenti edilizi vigenti.»;

4) all'ultimo periodo, dopo la parola: «medesimi» sono aggiunte le seguenti: «e, ove necessario, aver effettuato la comunicazione o acquisito il titolo occorrente per la realizzazione degli interventi edilizi»;

b) al comma 2:

1) al primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «o che possono avere incidenze significative sui predetti siti ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357»;

2) il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Qualora gli interventi elencati all'allegato A insistano sui beni, sulle aree o sui siti di cui al primo periodo, nonché su quelli oggetto di tutela ai sensi della parte terza del Codice dei beni culturali e del paesaggio, ovvero interferiscano con uno dei vincoli afferenti la tutela dal rischio idrogeologico, la difesa nazionale, la salute, la pubblica incolumità, ivi compresa la tutela dal rischio sismico, dal rischio vulcanico e la prevenzione incendi, si applica il regime della procedura abilitativa semplificata, fatto salvo quanto previsto ai commi 4, 5 e 6.»;

3) il terzo periodo è soppresso;

c) al comma 5:

1) dopo il secondo periodo, è inserito il seguente: «Su istanza del soggetto proponente, l'autorità preposta alla tutela del vincolo o, per il tramite di quest'ultima, la Soprintendenza, in ragione dell'entità degli approfondimenti istruttori o delle integrazioni necessarie, possono prorogare, per una sola volta e per un periodo non superiore a ulteriori quindici giorni, il termine assegnato al soggetto medesimo.»;

2) al terzo periodo, le parole: «In tal caso» sono sostituite dalle seguenti: «Nei casi di cui al secondo o al terzo periodo» e le parole: «dal quindicesimo giorno o, se anteriore,» sono soppresse;

d) al comma 10, le parole: «esteso agli» sono sostituite dalle seguenti: «riveduto allo scopo di includere nella piattaforma SUER gli».

Art. 7.

Modifiche all'articolo 8 del decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190

1. All'articolo 8 del decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole da: «Fermo restando» a: «per» sono sostituite dalla seguente: «Per» e la parola: «esclusivamente» è soppressa;

b) al comma 2:

1) dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «Gli interventi sottoposti al regime di PAS che ricadano in aree classificate come idonee o in zone di accelerazione ai sensi dell'articolo 12, sono non contrastanti con gli strumenti urbanistici adottati, nonché compatibili con gli strumenti urbanistici approvati e con i regolamenti edilizi vigenti.»;

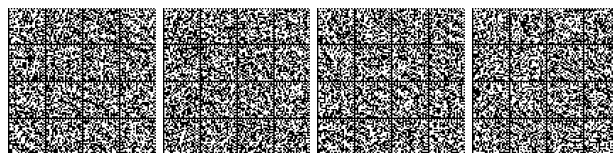
2) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Resta ferma l'osservanza della disciplina di tutela idrogeologica, sismica e vulcanica, ivi compresa la necessità di acquisire gli atti di assenso comunque denominati delle amministrazioni preposte alla gestione del vincolo, secondo le modalità di cui al comma 8.»;

c) dopo il comma 3, è inserito il seguente:

«3-bis. Il comune procedente è quello sul cui territorio insistono gli interventi di cui al comma 1, che costituisce il punto di contatto ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 3, della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018. Qualora gli interventi di cui al comma 1 coinvolgano più comuni, il comune procedente, che costituisce il punto di contatto, è quello sul cui territorio insiste la maggior porzione dell'impianto da realizzare. Ai fini dell'individuazione del comune procedente nei casi di cui al secondo periodo, il soggetto proponente tiene conto della percentuale di area occupata rispetto all'unità fondiaria di cui dispone il soggetto medesimo.»;

d) al comma 4:

1) all'alinea, le parole da: «mediante» fino a: «n. 281» sono sostituite dalle seguenti: «secondo il modello unico adottato ai sensi dell'articolo 5, comma 3, lettera a)»;



2) alla lettera *b*), dopo le parole: «qualunque titolo» sono inserite le seguenti: «, anche derivante da contratti preliminari,», le parole: «l'impianto» sono sostituite dalle seguenti: «l'intervento medesimo»;

3) dopo la lettera *b*), è inserita la seguente:

«*b-bis*) della comunicazione o della segnalazione di cui rispettivamente agli articoli 6-*bis* e 22 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 per la realizzazione degli interventi edilizi, ove necessari»;

4) alla lettera *c*), dopo le parole: «strumenti urbanistici adottati,» sono inserite le seguenti: «il rispetto delle norme tecniche per le costruzioni,»;

5) alla lettera *e*), le parole: «di cui all'articolo 20, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241,» sono sostituite dalle seguenti: «affidenti il patrimonio culturale e paesaggistico, la tutela del rischio idrogeologico, la difesa nazionale, la salute, la pubblica incolumità, ivi compresa la tutela dal rischio sismico, vulcanico e la prevenzione incendi, nonché nei casi che richiedano l'acquisizione del titolo edilizio per l'eventuale realizzazione di ogni opera edilizia necessaria alla costruzione ovvero all'esercizio dell'impianto,»;

6) alla lettera *m*), numero 2), le parole: «al 2» sono sostituite dalle seguenti: «all'1», le parole: «dei proventi» sono sostituite dalle seguenti: «del valore economico della produzione attesa durante la vita utile dell'impianto, al netto del valore dell'energia eventualmente autoconsumata»;

e) al comma 5, le parole da: «è quello» fino a: «precedente» sono soppresse;

f) al comma 6:

1) dopo il secondo periodo, è inserito il seguente: «Su richiesta del soggetto proponente, in ragione dell'entità degli approfondimenti istruttori o delle integrazioni necessarie, il comune può prorogare, per una sola volta e per un periodo non superiore a ulteriori trenta giorni, il termine assegnato al soggetto medesimo.»;

2) al terzo periodo, le parole: «In tal caso» sono sostituite dalle seguenti: «Nei casi di cui al secondo o al terzo periodo» e le parole: «dal trentesimo giorno o, se anteriore,» sono soppresse;

g) al comma 7:

1) al secondo periodo, le parole: «e terzo» sono sostituite dalle seguenti: «, terzo e quarto»;

2) al terzo periodo, la parola: «quarto» è sostituita dalla seguente: «quinto»;

h) al comma 8:

1) alla lettera *a*), le parole: «quindici giorni» sono sostituite dalle seguenti: «trenta giorni, prorogabili, una sola volta, per ulteriori trenta giorni, su istanza del medesimo soggetto e in ragione dell'entità delle richieste», le parole: «In tal caso» sono sostituite dalle seguenti: «In tali casi» e le parole «dal quindicesimo giorno o, se anteriore,» sono soppresse;

2) alla lettera *c*), la parola: «ambientale» è sostituita dalle seguenti: «del rischio idrogeologico» e dopo le parole: «incolumità dei cittadini,» sono inserite le seguenti: «ivi compresa la tutela del rischio sismico e vulcanico,»;

i) al comma 11:

1) al primo periodo, le parole: «un anno» sono sostituite dalle seguenti: «due anni»;

2) dopo il primo periodo, è inserito il seguente: «Ai fini del decorso dei termini di cui al primo periodo non si tiene conto degli impedimenti all'avvio della realizzazione degli interventi o alla mancata conclusione dei lavori derivanti da cause di forza maggiore.»;

l) dopo il comma 12 è inserito il seguente:

«*12-bis*. Nel caso di progetti che necessitino di interventi edilizi da realizzare ai sensi dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, il proponente deve acquisire il relativo titolo prima della presentazione al comune del progetto stesso. Nei casi di progetti di cui al presente comma che rientrino anche nel campo di applicazione della valutazione di incidenza di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 357 del 1997, la valutazione medesima è preventiva all'acquisizione del titolo edilizio.».

Art. 8.

Modifiche all'articolo 9 del decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190

1. All'articolo 9 del decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) al primo periodo, le parole da: «Fermo restando» fino a: «gli» sono sostituite dalla seguente: «Gli» e le parole «delle valutazioni ambientali di cui al titolo III della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152» sono sostituite dalle seguenti: «della valutazione di impatto ambientale ovvero della valutazione di incidenza ambientale»;

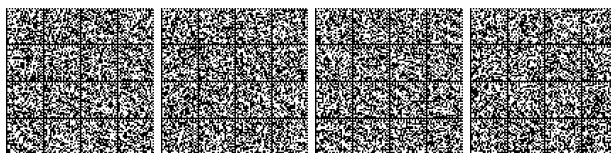
2) dopo il primo periodo, sono inseriti i seguenti: «La verifica di assoggettabilità a VIA, ove occorrente, precede l'avvio del procedimento autorizzatorio unico di cui al presente articolo e ha una durata non superiore a novanta giorni decorrenti dalla conclusione della fase di verifica di completezza della documentazione effettuata ai sensi dell'articolo 19, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Nel caso di interventi sottoposti al regime di cui al presente articolo che richiedono la realizzazione di interventi edilizi, il relativo titolo, di cui al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, è acquisito, ai sensi del comma 10, nell'ambito del procedimento di cui al presente articolo.»;

3) al terzo periodo, le parole: «secondo periodo» sono sostituite dalle seguenti: «quarto periodo»;

b) al comma 2, alinea, le parole: «, mediante la piattaforma SUEP,» sono soppresse e le parole da: «dell'articolo 19» fino a: «presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 5, comma 3, lettera *b*)»;

c) dopo il comma 2, è inserito il seguente:

«*2-bis*. Ai fini del presente articolo, il punto di contatto di cui all'articolo 16, paragrafo 3, della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, è individuato nella regione territorialmente competente, o nell'ente delegato dalla medesima, oppure nel Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica ai sensi del comma 2.»;



d) al comma 3:

1) al primo periodo, le parole: «la valutazione di impatto ambientale,» sono sostituite dalle seguenti: «la valutazione di impatto ambientale e la valutazione di incidenza ambientale, l'autorizzazione» e dopo le parole «paesaggistica e culturale,» sono inserite le seguenti: «il rilascio di eventuali titoli edilizi»;

2) al terzo periodo, le parole: «Inoltre, allega» sono sostituite dalle seguenti: «Il soggetto proponente allega altresì all'istanza di cui al comma 2», dopo le parole: «risultati la disponibilità» sono inserite le seguenti: «della risorsa ovvero», dopo le parole: «dell'area» sono inserite le seguenti: «, ivi comprese le superfici pubbliche,» e le parole: «, ivi comprese le aree demaniali,» sono soppresse;

3) dopo il terzo periodo è aggiunto, in fine, il seguente: «Ai fini di cui al terzo periodo, la disponibilità dell'area può risultare anche da contratti preliminari.»;

e) al comma 5, le parole: «valutazioni ambientali» sono sostituite dalle seguenti: «valutazione di impatto ambientale»;

f) al comma 6, le parole: «valutazioni ambientali» sono sostituite dalle seguenti: «valutazione di impatto ambientale»;

g) al comma 7, primo periodo, le parole: «ha la facoltà di assegnare» sono sostituite dalla seguente: «assegna» e la parola: «trenta» è sostituita dalla seguente: «centoventi»;

h) al comma 9:

1) al primo periodo, le parole: «per un massimo di sessanta giorni nel caso di progetti sottoposti a verifica di assoggettabilità a VIA o» sono soppresse e, dopo le parole: «sottoposti a VIA» sono inserite le seguenti: «o di sessanta giorni nel caso di progetti sottoposti a valutazione di incidenza ambientale»;

2) dopo il primo periodo, è inserito il seguente: «Nel caso di progetti sottoposti sia a VIA che a valutazione di incidenza ambientale, la sospensione del termine di conclusione della conferenza non eccede i centoventi giorni.»;

i) al comma 10:

1) alla lettera a), le parole: «o di verifica di assoggettabilità a VIA» sono soppresse;

2) dopo la lettera a), è inserita la seguente:

«a-bis) comprende la valutazione di incidenza ambientale ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 357 del 1997, ove occorrente»;

3) alla lettera b), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ivi inclusi gli eventuali titoli per la realizzazione degli interventi edilizi»;

4) alla lettera c), le parole da: «. Nei casi di cui» fino a: «n. 241» sono soppresse;

5) dopo la lettera c) è inserita la seguente:

«c-bis) reca, ove occorra, l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e la dichiarazione di pubblica utilità»;

6) la lettera d) è sostituita dalla seguente:

«d) reca l'obbligo al ripristino dello stato dei luoghi a carico del soggetto esercente a seguito della dismissione dell'impianto, con l'analitica stima dei costi di dismissione

e di ripristino dello stato dei luoghi, l'indicazione delle garanzie finanziarie e del termine entro il quale il soggetto proponente è tenuto a prestarle, comunque non oltre centoventi giorni dalla data di rilascio del provvedimento autorizzatorio stesso, nonché le compensazioni territoriali ovvero ambientali a favore dei comuni stabilite in sede di conferenza di servizi per la realizzazione dell'intervento, entro un limite non inferiore all'1 per cento e non superiore al 4 per cento del valore economico della produzione attesa durante la vita utile dell'impianto, al netto del valore dell'energia eventualmente autoconsumata. Le garanzie finanziarie e le compensazioni di cui alla presente lettera non sono dovute nel caso di interventi realizzati su superfici edificate ovvero sulle strutture di copertura ricadenti nei parcheggi.».

l) dopo il comma 10, è inserito il seguente:

«10-bis. Ove occorra ai sensi del comma 3, terzo periodo, l'esecuzione del decreto di esproprio ha luogo entro il termine perentorio di un anno dalla relativa adozione.»;

m) al comma 11,

1) al primo periodo, la parola: «quattro» è sostituita dalla seguente: «cinque» e dopo le parole: «dei tempi» sono inserite le seguenti: «occorrenti per la definizione di eventuali procedure espropriative, nonché di quelli»;

2) dopo il secondo periodo, è aggiunto il seguente: «L'autorizzazione decade altresì in caso di mancata prestazione delle garanzie finanziarie entro il termine stabilito ai sensi del comma 10, lettera d).»

n) al comma 13:

1) al secondo periodo, le parole: «a valutazioni ambientali» sono sostituite dalle seguenti: «alle valutazioni ambientali di cui al titolo III della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152»;

2) al quarto periodo, le parole: «si esprimono» sono sostituite dalle seguenti: «qualora ricompresi tra le opere di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584, si esprime» e le parole: «e la regione interessata» sono sostituite dalle seguenti: «, fermo restando quanto previsto al primo periodo del presente comma»;

o) il comma 14 è abrogato.

Art. 9.

*Inserimento dell'articolo 9-bis nel decreto legislativo
25 novembre 2024, n. 190*

1. Al decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190, dopo l'articolo 9 è inserito il seguente:

«Art. 9-bis (Accelerazione del procedimento di autorizzazione unica per interventi di revisione della potenza o per l'installazione di pompe di calore). — 1. Nel caso di interventi di cui all'allegato C, sezione I, lettera z), o sezione II, lettera v), che determinano una revisione della potenza aggiuntiva non superiore al 15 per cento:

a) i termini di cui all'articolo 9, commi 4 e 5, sono ridotti della metà;

b) il termine di centoventi giorni di cui all'articolo 9, comma 9, è ridotto a quaranta giorni.



2. Qualora gli interventi di cui al comma 1 siano sottoposti a valutazioni ambientali ai sensi degli allegati alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le valutazioni medesime sono circoscritte all'impatto potenzialmente derivante dalla revisione della potenza.

3. Le riduzioni di termini di cui al comma 1 si applicano altresì nel caso degli interventi di cui all'allegato C, sezione I, lettera e), di potenza inferiore a 50 MW.».

Art. 10.

Modifiche all'articolo 10 del decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190

1. All'articolo 10 del decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) le parole: «e, ove occorra, di risorse» sono soppresse;

2) dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Il presente articolo non si applica nel caso di servitù relative ad attraversamenti, interferenze con opere e infrastrutture esistenti, sottoservizi od opere puntuali per la rete aerea.»;

b) al comma 2:

1) al primo periodo, le parole: «e, ove occorra, della risorsa pubblica» sono sostituite dalle seguenti: «, unitamente alla copia della richiesta di connessione alla rete elettrica,»;

2) al secondo periodo, le parole: «e accettazione della soluzione tecnica minima generale di connessione» sono soppresse;

c) al comma 3:

1) al secondo periodo, la parola: «trenta» è sostituita dalla seguente: «novanta» e dopo le parole: «concessione medesima» sono inserite le seguenti: «, estesi a centottanta giorni nel caso di impianti *off-shore*»;

2) al quarto periodo, la parola: «diciotto» è sostituita dalla seguente: «venti»;

d) al comma 4, le parole: «e, da tale momento, sono dovuti i relativi oneri» sono sostituite dalle seguenti: «. I relativi oneri concessori sono dovuti a partire dal centoventesimo giorno dal rilascio del titolo abilitativo o autorizzatorio».

Art. 11.

Modifiche all'articolo 11 del decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190

1. All'articolo 11, comma 6, del decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190, le parole: «ai sensi dell'articolo 7» sono soppresse.

Art. 12.

Modifiche all'articolo 12 del decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190

1. All'articolo 12, comma 5, primo periodo, del decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190, dopo le parole: «provincia autonoma» sono inserite le seguenti: «, garantendo l'opportuno coinvolgimento degli enti locali,».

Art. 13.

Inserimento dell'articolo 12-ter nel decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190

1. Al decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190, dopo l'articolo 12-*bis* è inserito il seguente:

«Art. 12-ter (*Risoluzione alternativa delle controversie*). — 1. L'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), definisce, con uno o più provvedimenti, meccanismi alternativi, gestiti dall'Acquirente unico S.p.A., a carattere decisorio, per la risoluzione extragiudiziale delle controversie di cui al comma 2. Nel definire i meccanismi di cui al primo periodo, l'ARERA assicura il contraddittorio tra le parti, stabilisce i termini di durata massima delle procedure, assicura la gratuità delle medesime per ciascuna delle parti e ne favorisce lo svolgimento in modalità digitale.

2. Ai meccanismi per la risoluzione extragiudiziale sono ammesse le controversie riguardanti:

a) la presentazione telematica dei progetti, delle istanze e della documentazione relativi agli interventi di cui all'articolo 1, comma 1;

b) l'accertamento circa la sussistenza dei vincoli contemplati dall'articolo 7;

c) la verifica della completezza della documentazione a corredo della PAS o dell'istanza di autorizzazione unica;

d) l'applicazione della disciplina semplificata per gli interventi di cui all'articolo 1, comma 1, che insistano in aree classificate come idonee o in zone di accelerazione;

e) l'individuazione del regime amministrativo applicabile per gli interventi di cui all'articolo 1, comma 1.

3. La decisione di risoluzione extragiudiziale della controversia ai sensi del comma 1 può essere impugnata dinanzi al competente tribunale amministrativo regionale o con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

4. Con i medesimi provvedimenti di cui al comma 1, l'ARERA stabilisce i requisiti dei decisori extragiudiziali, assicurandone terzietà ed esperienza nell'ambito delle procedure amministrative concernenti la realizzazione di impianti e infrastrutture energetiche, nonché adeguata qualificazione professionale nei settori interessati dalle controversie di cui al comma 2, lettere a), b), c), d) ed e).

5. Le attività di gestione dei meccanismi per la risoluzione extragiudiziale delle controversie di cui al presente articolo, a cura di Acquirente unico s.p.a., sono svolte con le risorse disponibili a legislazione vigente nel Fondo di cui all'articolo 32, comma 2, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28.».

Art. 14.

Modifiche all'articolo 13 del decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190

1. All'articolo 13, comma 2, del decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera b), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «o nelle zone di accelerazione»;

b) alla lettera c), numero 1, le parole: «su aree pubbliche o demaniali» sono sostituite dalle seguenti: «, anche artificiali»;



c) alla lettera c), numero 2), le parole: «a 100» sono sostituite dalle seguenti: «a 500» e le parole: «a 170» sono sostituite dalle seguenti: «a 250»;

d) alla lettera d), numero 2), capoverso d-*quater*), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «o nelle zone di accelerazione»;

Art. 15.

Modifiche all'articolo 14 del decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190

1. All'articolo 14 del decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 5, dopo le parole: «disposizioni del presente decreto» sono aggiunte, in fine, le seguenti: «, tenendo altresì conto di quanto previsto all'articolo 16, paragrafo 4, della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018»;

b) al comma 9, dopo il primo periodo è aggiunto, in fine, il seguente: «Qualora le singole tipologie di interventi ricadano in sezioni diverse dell'allegato C, l'amministrazione procedente è il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.»;

c) al comma 10, la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) all'articolo 1, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«3-bis. Fermo restando quanto previsto al capo VI del titolo IV, per la costruzione e l'esercizio degli impianti relativi alla produzione di energia da fonti rinnovabili si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190. Gli interventi edilizi di cui all'articolo 4, comma 1, lettera f-*ter*), del medesimo decreto legislativo n. 190 del 2024, rimangono soggetti alle disposizioni di cui al presente testo unico.»;

d) al comma 10, dopo la lettera a) è inserita la seguente: «a-bis) all'articolo 6, il comma 1-bis è abrogato»;

e) dopo il comma 10 è aggiunto il seguente:

«10-bis. All'articolo 119, comma 1, del codice del processo amministrativo, di cui all'allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, dopo la lettera l) è inserita la seguente:

«l-bis) le controversie comunque attinenti alle procedure e ai provvedimenti della pubblica amministrazione in relazione ai progetti di impianti di energia da fonti rinnovabili di cui agli allegati A, B e C al decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190.».

Art. 16.

Modifiche all'allegato A al decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190

1. All'allegato A al decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla sezione I, al punto 1., dopo la lettera c), è inserita la seguente:

«c-bis) impianti fotovoltaici di potenza inferiore a 10 MW collocati in modalità flottante su aree bagnate e bacini artificiali privi di vincoli, con occupazione della superficie bagnata inferiore al 20 per cento»;

b) alla sezione II, al punto 1.:

1) alla lettera a), numero 3), la parola: «moduli» è sostituita dalla seguente: «impianti»;

2) dopo la lettera a), è inserita la seguente:

«a-bis) ripotenziamento, rifacimento, ovvero ricostruzione, anche integrale, di impianti solari fotovoltaici esistenti, abilitati o autorizzati, a condizione che non incrementino il volume e la superficie occupati e rispettino le misure di mitigazione eventualmente stabilite in sede di rilascio dei provvedimenti di valutazione ambientale in relazione all'impianto originario, a prescindere dalla potenza risultante»;

3) alla lettera d):

3.1) all'alinea, dopo la parola: «modifiche» sono inserite le seguenti: «, ivi incluso il potenziamento o ripotenziamento»;

3.2) il numero 3) è sostituito dal seguente:

«3) i nuovi aerogeneratori presentano un'altezza massima (h2) raggiungibile dall'estremità delle pale rispetto al suolo pari al prodotto tra l'altezza massima dell'aerogeneratore esistente, abilitato o autorizzato (h1) raggiungibile dall'estremità delle pale rispetto al suolo (TIP) e il rapporto tra i diametri del rotore del nuovo aerogeneratore (d2) e dell'aerogeneratore esistente (d1): $h2 = h1 * (d2/d1)$ »;

3.3) al numero 4), dopo le parole: «nuovi aerogeneratori» è inserita la seguente: «(n1)» e dopo le parole: « $n1 * d1 / (d2 - d1)$ » sono aggiunte, in fine, le seguenti: «, laddove d2 è il diametro del rotore del nuovo aerogeneratore»;

3.4) al numero 5.3), le parole: «nuovi rotor» sono sostituite dalle seguenti: «rotori dei nuovi aerogeneratori»;

3.5) il numero 5.4) è soppresso;

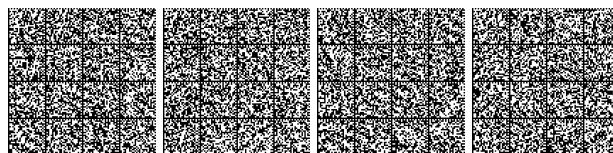
4) la lettera e) è sostituita dalla seguente:

«e) modifiche su impianti idroelettrici o di accumulo idroelettrico esistenti, abilitati o autorizzati che, anche se consistenti nella modifica della soluzione tecnologica utilizzata, comportano variazioni in aumento della volumetria delle strutture e dell'area occupata dall'impianto esistente e dalle opere connesse non superiori al 15 per cento»;

5) dopo la lettera f), è inserita la seguente:

«f-bis) sostituzione di impianti solari termici che non incrementino il volume occupato e rispettino le misure di mitigazione eventualmente stabilite in sede di rilascio dei provvedimenti di valutazione ambientale in relazione all'impianto originario, a prescindere dalla potenza risultante dalla sostituzione medesima»;

6) alla lettera n), le parole: «sistemi di accumulo» sono sostituite dalle seguenti: «impianti di accumulo» e le parole: «al 10» sono sostituite dalle seguenti: «al 50».



Art. 17.

*Modifiche all'allegato B al decreto legislativo
25 novembre 2024, n. 190*

1. All'allegato B al decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla sezione I, al punto 1.:

1) alla lettera b), sono aggiunte, infine, le seguenti parole: «e nelle zone di accelerazione individuate ai sensi dell'articolo 12 del presente decreto, ivi comprese le zone di accelerazione individuate ai sensi del medesimo articolo 12, comma 5»;

1-bis) alla lettera b), le parole: «10 MW» sono sostituite dalle seguenti «12 MW»;

2) alla lettera d), dopo la parola: «pari» sono inserite le seguenti: «o superiore»;

3) alla lettera e), le parole: «su aree pubbliche o demaniali» sono sostituite dalle seguenti: «, anche artificiali»;

4) dopo la lettera i), sono inserite le seguenti:

«i-bis) impianti idroelettrici con capacità di generazione pari o superiore a 500 kW e fino a 1 MW di potenza di concessione, realizzati su condotte esistenti, senza incremento né della portata esistente né del periodo in cui ha luogo il prelievo e realizzati su edifici esistenti, sempre che non alterino i volumi e le superfici, non comportino modifiche alle destinazioni d'uso, non riguardino parti strutturali dell'edificio, né comportino aumento delle unità immobiliari o incremento dei parametri urbanistici;

i-ter) impianti idroelettrici con capacità di generazione fino a 250 kW di potenza di concessione realizzati su canali o condotte esistenti, senza incremento di portata derivata;

i-quater) impianti idroelettrici con capacità di generazione fino a 250 kW ai fini di cui all'articolo 166 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152»;

5) alla lettera n), le parole: «a 100» sono sostituite dalle seguenti: «a 500» e le parole: «a 170» sono sostituite dalle seguenti: «a 250»;

6) alla lettera aa), le parole: «di accumulatori» sono soppresse e dopo la parola: «esistenti» sono inserite le seguenti: «, abilitati o autorizzati»;

b) alla sezione II, al punto 1, alla lettera a), dopo la parola: «cento» sono aggiunte, in fine, le seguenti: «, a prescindere dalla potenza elettrica risultante».

Art. 18.

*Modifiche all'allegato C al decreto legislativo
25 novembre 2024, n. 190*

1. All'allegato C al decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla sezione I, al punto 1:

1) alla lettera e), la parola: «geotermoelettrici» è sostituita dalla seguente: «geotermici»;

2) alla lettera i), dopo la parola: «produttivi» sono inserite le seguenti: «diverse da quelle di cui alla lettera e),»;

3) alla lettera t), le parole: «di accumulatori» sono soppresse;

4) alla lettera u), le parole: «di accumulatori» sono soppresse;

b) alla sezione II, al punto 1:

1) alla lettera p), le parole: «di accumulatori» sono soppresse;

2) alla lettera q), le parole: «di accumulatori» sono soppresse.

Art. 19.

*Modifiche all'allegato D al decreto legislativo
25 novembre 2024, n. 190*

1. All'allegato D al decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190:

a) dopo la lettera f), è inserita la seguente:

«f-bis) articolo 10, commi 4, 4-bis, 5, 6, 7 e 7-bis, del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22»;

b) alla lettera p), dopo la parola: «18» sono inserite le seguenti: «19, commi 2 e 3,».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 novembre 2025

MATTARELLA

MELONI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

ZANGRILLO, *Ministro per la pubblica amministrazione*

ALBERTI CASELLATI, *Ministro per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa*

PICHETTO FRATIN, *Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica*

GIORGETTI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

GIULI, *Ministro della cultura*

Visto, il Guardasigilli: NORDIO

AVVERTENZA:

Il presente decreto legislativo è pubblicato, per motivi di massima urgenza, senza note, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del regolamento di esecuzione del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sulla emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

Nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - dell'11 dicembre 2025, si procederà alla ripubblicazione del testo del presente decreto legislativo corredato delle relative note, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092.

25G00186



DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE

DECRETO 18 novembre 2025.

Modifica del decreto 26 settembre 2025, concernente l'approvazione di una modifica ordinaria al disciplinare di produzione della indicazione geografica tipica dei vini «Rubicone».

IL DIRIGENTE DELLA PQA I
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE

Visto il decreto del dirigente della PQA I della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare 26 settembre 2025, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 234 dell'8 ottobre 2025, concernente «Approvazione di una modifica ordinaria al disciplinare di produzione della indicazione geografica tipica dei vini «Rubicone»»;

Vista la nota Ares(2025)9445197 - 3 novembre 2025 della Commissione europea, Direzione generale agricoltura e sviluppo rurale, relativa alla comunicazione di una modifica ordinaria del disciplinare del «Rubicone» (PGI-IT-A0525-AM05) a norma del regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 aprile 2024, relativo alle indicazioni geografiche dei vini, delle bevande spiritose e dei prodotti agricoli, nonché alle specialità tradizionali garantite e alle indicazioni facoltative di qualità per i prodotti agricoli;

Considerato che la modifica riguardante la cancellazione della specificazione relativa al confezionamento in bottiglie di vetro per consentire l'utilizzo di altri materiali di imballaggio utilizzabili, comporta una modifica del documento unico ai sensi dell'art. 95, paragrafo 1, lettera k) del regolamento (UE) 1308/2023;

Ritenuto per le ragioni sopra esposte di dover pubblicare il documento unico consolidato modificato ai sensi dell'art. 12, paragrafo 2, lettera c) del regolamento di esecuzione (UE) 2025/2026;

Decreta:

Art. 1.

1. La sezione «Ulteriori requisiti applicabili» dell'allegato B (documento unico) del decreto del dirigente della PQA I della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare 26 settembre 2025, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 234 dell'8 ottobre 2025, è sostituito come di seguito: ulteriori requisiti applicabili:

titolo del requisito/della deroga: indicazione facoltativa di etichettatura; quadro di riferimento giuridico: nella legislazione unionale; tipo di ulteriore requisito/deroga: disposizioni supplementari in materia di etichettatura; descrizione del requisito/della deroga: è consentito

per la tipologia «Passito» riportare in etichettatura l'indicazione facoltativa «appassimento», in caratteri di dimensioni non superiori alla denominazione «Rubicone», conformemente alla vigente normativa dell'UE;

titolo del requisito/della deroga: deroghe per la vinificazione e presa di spuma; quadro di riferimento giuridico: nella legislazione unionale; tipo di ulteriore requisito/deroga: deroga alla produzione nella zona geografica delimitata; descrizione del requisito/della deroga: conformemente alla vigente normativa dell'UE, per la categoria «vino» e «mosto di uve parzialmente fermentato» è consentita la possibilità di svolgere le operazioni di vinificazione, oltre che nella zona di produzione delimitata delle uve, anche nell'intero territorio della Regione Emilia-Romagna e, per le categorie «vini frizzanti» e «vini spumanti», di svolgere le operazioni di elaborazione (presa di spuma) anche nelle regioni limitrofe alla Regione Emilia-Romagna (Veneto, Lombardia, Piemonte, Marche e Toscana), dove sono presenti idonei stabilimenti per la presa di spuma;

titolo del requisito/della deroga: disposizioni per il confezionamento; quadro di riferimento giuridico: nella legislazione nazionale; tipo di ulteriore requisito/deroga: disposizioni supplementari in materia di etichettatura; descrizione del requisito/della deroga: i vini e i mosti di uve parzialmente fermentati ad indicazione geografica protetta «Rubicone» possono essere immessi al consumo in contenitori di materiali idonei a venire a contatto con gli alimenti, conformemente alla normativa vigente. Qualora siano confezionati in bottiglie, possono essere presentati con qualsiasi tipo di chiusura, compreso il tappo a fungo ancorato a gabbietta metallica tradizionalmente usato nella zona di produzione.

Art. 2.

1. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sul sito internet del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

Roma, 18 novembre 2025

Il dirigente: GASPARRI

25A06308

DECRETO 18 novembre 2025.

Estensione del riconoscimento del «Consorzio delle cooperative pescatori del Polesine - Organizzazione di produttori soc. coop. a r.l.», in Porto Tolle.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PESCA MARITTIMA E DELL'ACQUACOLTURA

Vista la legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità europea (Legge comunitaria per il 1990) ed in particolare l'art. 4, comma 3;



Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea, come modificata e integrata dall'art. 14 della legge 29 luglio 2015, n. 115;

Visti gli articoli 107, 108 e 109 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni e integrazioni, recante la riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 179 del 5 dicembre 2019, recante «Regolamento di riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132», ammesso a visto e registrazione della Corte dei conti al n. 89 in data 17 febbraio 2020 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 55 del 4 marzo 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 53 del 24 marzo 2020, relativo al regolamento recante modifica del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2019, n. 179, concernente la riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 152 del 17 giugno 2020;

Visti gli articoli 1 e 3 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 264 dell'11 novembre 2022 e convertito con modificazioni dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204 (nella *Gazzetta Ufficiale* 4 gennaio 2023, n. 3), recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», con il quale il «Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali assume la denominazione di Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (MASAF)»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 ottobre 2023, n. 178, concernente «Regolamento recante la riorganizzazione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste a norma dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74»;

Visto il decreto ministeriale n. 47783 del 31 gennaio 2024, registrato dalla Corte dei conti in data 23 febbraio 2024 al n. 288, concernente l'individuazione degli uffici dirigenziali non generali e le relative competenze;

Vista la direttiva generale del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste sull'azione amministrativa e sulla gestione per l'anno 2025, emanata con decreto ministeriale n. 38839 del 29 gennaio 2025 registrata dall'Ufficio centrale di bilancio in data 31 gennaio 2025 al n. 100 e registrata dalla Corte dei conti al n. 193 del 16 febbraio 2025;

Vista la direttiva generale del Capo del Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica prot. n. 99324 del 4 marzo 2025, registrata dall'Ufficio centrale di bilancio

in pari data al n. 195, per l'attuazione degli obiettivi definiti dalla «direttiva recante gli indirizzi generali sull'attività amministrativa e sulla gestione per l'anno 2025»;

Vista la direttiva direttoriale n. 131831 del 21 marzo 2025 recante «Disposizioni per assicurare il perseguimento degli obiettivi definiti nella direttiva generale per l'attività amministrativa e per la gestione per il 2025 e per assegnare le risorse agli uffici dirigenziali non generali», registrata dall'Ufficio centrale di bilancio in data 26 marzo 2025 al n. 256;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 9 marzo 2023, registrato dall'Ufficio centrale di bilancio al n. 92 in data 16 marzo 2023 e dalla Corte dei conti al n. 434 in data 13 aprile 2023, con il quale è stato conferito al dott. Francesco Saverio Abate l'incarico di direttore generale della Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura;

Visto il decreto ministeriale n. 667224 del 30 dicembre 2022, registrato dalla Corte dei conti al n. 205 del 16 febbraio 2023, con il quale sono state designate le Autorità di gestione, contabile e di *audit* del Programma FEAMPA Italia 2021-2027 e con cui, nello specifico, l'Autorità di gestione è stata individuata, a livello nazionale, nella Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;

Visto il decreto direttoriale n. 19541 del 16 gennaio 2023 che approva l'organigramma FEAMP, così come integrato con l'ordine di servizio, prot. n. 0181520, del 28 marzo 2023;

Visto il regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2013 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, recante modifica ai regolamenti (CE) n. 1184/2006 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio;

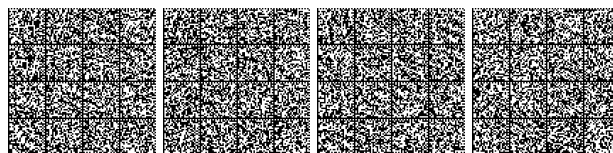
Visti in particolare gli articoli 6, 7 e 14, relativi alla costituzione ed al riconoscimento delle organizzazioni di produttori del settore della pesca e dell'acquacoltura;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 1419/2013 della Commissione del 17 dicembre 2013, relativo al riconoscimento delle organizzazioni di produttori;

Visto il regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2013 relativo alla politica comune della pesca;

Visto il decreto ministeriale del 23 luglio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 200 del 26 agosto 2004, con il quale è stata riconosciuta, ai sensi del regolamento (CE) 104/2000 e del regolamento (CE) 2138/2001, successivamente abrogati, l'organizzazione di produttori denominata «Consorzio delle cooperative pescatori del Polesine - organizzazione di produttori soc. coop. a r.l.» per la pesca delle specie: vongole veraci (*Tapes philippinarum*) e cozze (*Mytilus Galloprovincialis*);

Visto il d.d. prot. n. 0137083 del 25 marzo 2025, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 77 del 2 aprile 2025, con il quale il riconoscimento della O.P. «Consorzio delle cooperative pescatori del Polesine» è stato esteso relativamente alla specie di allevamento: ostrica concava (*Crassostrea gigas*);



Vista l'istanza trasmessa a mezzo Pec in data 5 agosto 2025 e assunta al protocollo in pari data al prot. n. 0366164, con cui la società denominata «Consorzio delle cooperative pescatori del Polesine - organizzazione di produttori soc. coop. a r.l.», con sede a Porto Tolle (RO), in via della Sacca n. 11 (C.F./P.IVA 00224140293), ha richiesto l'estensione del riconoscimento come organizzazione di produttori del settore pesca e acquacoltura, ai sensi dei regolamenti (UE) n. 1379/2013 e 1419/2013 per la seguente specie: granchio blu (*Callinectes sapidus*);

Vista la documentazione pervenuta da cui risulta che la medesima persegue gli obiettivi fissati dal regolamento (UE) n. 1380/2013, in base a quanto previsto dall'art. 7, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1379/2013 e corrisponde, altresì, ai requisiti per il riconoscimento fissati dagli articoli 14 e 17 del regolamento (UE) n. 1379/2013 e dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1419/2013;

Vista la richiesta di verifica dei requisiti inoltrata da questa amministrazione alla Regione Veneto, prot. n. 0410948, del 3 settembre 2025, ai fini della valutazione dei volumi prodotti e commercializzati dalla richiedente per la specie oggetto di istanza di estensione del riconoscimento, rispetto alla produzione complessiva di riferimento e come previsto ai sensi dell'art. 14, paragrafo 1, punto b), del regolamento (UE) 1379/2013;

Considerato che, con nota prot. n. 0539096 del 10 ottobre 2025, la Regione del Veneto ha confermato, a questa amministrazione, i dati relativi al volume prodotto e commercializzato dal suddetto consorzio, rispetto alla produzione del Compartimento marittimo di Chioggia, espresso in termini percentuali e con riferimento alle annualità 2023 e 2024, per quanto attiene la specie crostacea oggetto di richiesta di estensione: granchio blu (*Callinectes sapidus*) e, con ciò, confermando altresì la rappresentatività di detta organizzazione in termini di «attività economica sufficiente», come previsto ai sensi dall'art. 14, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 1379/2013;

Decreta:

Articolo unico

È esteso il riconoscimento, ai fini del regolamento (UE) n. 1379/2013, articoli 14 e 17, e del regolamento (UE) n. 1419/2013, nonché a tutti gli effetti eventuali e conseguenti a norma di legge, dell'organizzazione di produttori del settore acquacoltura denominata «Consorzio cooperative pescatori del Polesine - organizzazione di produttori soc. coop. a r.l.», con sede a Porto Tolle (RO), in via della Sacca n. 11 (C.F./P.IVA 00224140293) per la seguente specie crostacea: granchio blu (*Callinectes sapidus*).

Il presente decreto è divulgato attraverso il sito internet del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 novembre 2025

Il direttore generale: ABATE

25A06309

DECRETO 18 novembre 2025.

Conferma dell'incarico al Consorzio per la tutela dell'IGP Agnello di Sardegna a svolgere le funzioni di cui all'articolo 53, comma 15, della legge 24 aprile 1998, n. 128, come modificato dall'articolo 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, per la IGP «Agnello di Sardegna».

IL DIRIGENTE DELLA PQA I DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE

Visto il regolamento (UE) n. 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 aprile 2024, relativo alle indicazioni geografiche dei vini, delle bevande spiritose e dei prodotti agricoli, nonché alle specialità tradizionali garantite e alle indicazioni facoltative di qualità per i prodotti agricoli, che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013, (UE) n. 2019/787 e (UE) n. 2019/1753 e che abroga il regolamento (UE) n. 1151/2012;

Visto in particolare l'art. 22 del regolamento (UE) n. 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 aprile 2024, che istituisce il registro delle indicazioni geografiche protette di vini, delle bevande spiritose e dei prodotti agricoli dell'Unione;

Viste, inoltre, le premesse sulle quali è fondato il predetto regolamento e, in particolare, quelle relative alle esigenze dei consumatori che, chiedendo qualità e prodotti tradizionali, determinano una domanda di prodotti agricoli o alimentari con caratteristiche specifiche riconoscibili, in particolare modo quelle connesse all'origine geografica;

Considerato che tali esigenze possono essere soddisfatte dai consorzi di tutela che, in quanto costituiti dai soggetti direttamente coinvolti nella filiera produttiva, hanno un'esperienza specifica ed una conoscenza approfondita delle caratteristiche del prodotto;

Vista la legge 24 aprile 1998, n. 128, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1995-1997;

Visto in particolare l'art. 53 della citata legge n. 128 del 1998, come modificato dall'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, che individua le funzioni per l'esercizio delle quali i consorzi di tutela delle DOP, delle IGP e delle STG possono ricevere, mediante provvedimento di riconoscimento, l'incarico corrispondente dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visto il decreto ministeriale 12 aprile 2000, n. 61413 e successive integrazioni e modificazioni, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 97 del 27 aprile 2000, recante «Disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP)», emanato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in attuazione dell'art. 14, comma 17, della citata legge n. 526 del 1999;

Visto il decreto ministeriale 12 aprile 2000, n. 61414 e successive integrazioni e modificazioni, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 97 del 27 aprile 2000, recante «Individuazio-



ne dei criteri di rappresentanza negli organi sociali dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP)», emanato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in attuazione dell'art. 14, comma 17, della citata legge n. 526 del 1999;

Visto il decreto 12 settembre 2000, n. 410 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 9 del 12 gennaio 2001 - con il quale, in attuazione dell'art. 14, comma 16, della legge n. 526/1999, è stato adottato il regolamento concernente la ripartizione dei costi derivanti dalle attività dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP incaricati dal Ministero;

Visto il decreto 12 ottobre 2000 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 272 del 21 novembre 2000 - con il quale, conformemente alle previsioni dell'art. 14, comma 15, lettera d) sono state impartite le direttive per la collaborazione dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP con l'Ispettorato centrale repressione frodi, ora Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF), nell'attività di vigilanza;

Visto il decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 297, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 293 del 15 dicembre 2004 - recante «Disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (CEE) n. 2081/92, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari»;

Visto il decreto dipartimentale 12 maggio 2010, n. 7422 recante disposizioni generali in materia di verifica delle attività istituzionali attribuite ai consorzi di tutela;

Visto il decreto 14 ottobre 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 251 del 25 ottobre 2013 - recante «Disposizioni nazionali per l'attuazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari in materia di DOP, IGP e STG»;

Visto il decreto dipartimentale dell'11 febbraio 2025 recante la procedura per il riconoscimento degli agenti vigilatori dei consorzi di tutela delle indicazioni geografiche dei prodotti agricoli, dei vini e delle bevande spiritose;

Visto il regolamento (CE) n. 138 della Commissione del 24 gennaio 2001 e successive modificazioni ed integrazioni, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Comunità europea legge 23 del 25 gennaio 2001, con il quale è stata registrata la indicazione geografica protetta «Agnello di Sardegna»;

Visto il decreto ministeriale del 21 settembre 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 233 del 5 ottobre 2012, successivamente confermato, con il quale è stato attribuito per un triennio al Consorzio per la tutela dell'IGP Agnello di Sardegna il riconoscimento e l'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 53, comma 15, della legge 24 aprile 1998, n. 128, come modificato dall'art. 14, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, per la IGP «Agnello di Sardegna»;

Visto l'art. 7 del decreto ministeriale del 12 aprile 2000, n. 61413 e successive integrazioni e modificazioni citato, recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP che individua la modalità per la verifica della sussistenza del requisito della rappresentatività, effettuata con cadenza triennale, dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;

Considerato che la condizione richiesta dall'art. 5 del decreto ministeriale del 12 aprile 2000, n. 61413 e successive integrazioni e modificazioni sopra citato, relativa ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela, è soddisfatta in quanto il Ministero ha verificato che la partecipazione, nella compagine sociale, dei soggetti appartenenti alla categoria «allevatori» nella filiera «carni fresche» individuata all'art. 4, lettera e) del medesimo decreto, rappresenta almeno i 2/3 della produzione controllata dall'organismo di controllo nel periodo significativo di riferimento;

Considerato in particolare che la verifica predetta è stata eseguita sulla base dell'attestazione rilasciata dall'organismo di controllo - IFCQ Certificazioni Srl - con nota prot. n. 798M-2025 dell'11 agosto 2025 (prot. Masaf n. 373835/2025), autorizzato a svolgere l'attività di controllo sulla indicazione geografica protetta «Agnello di Sardegna»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche ed in particolare l'art. 16, comma 1, lettera d);

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, coordinato con la legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», con il quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha assunto la denominazione di Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 ottobre 2023, n. 178, recante: «Riorganizzazione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, a norma dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74»;

Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste del 31 gennaio 2024, n. 0047783, recante individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e definizione delle attribuzioni e relativi compiti;

Vista la direttiva del Ministro 29 gennaio 2025, n. 38839, registrata dalla Corte dei conti al n. 193 in data 16 febbraio 2025, recante gli indirizzi generali sull'attività amministrativa e sulla gestione per il 2025;

Vista la direttiva dipartimentale 4 marzo 2025, n. 99324, registrata dall'Ufficio centrale di bilancio al n. 195 in data 4 marzo 2025, per l'attuazione degli obiettivi definiti dalla «Direttiva recante gli indirizzi generali sull'attività amministrativa e sulla gestione per l'anno 2025» del 29 gennaio 2025, rientranti nella competenza del Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 179/2019;



Vista la direttiva direttoriale 11 marzo 2025, n. 112479, registrata all'Ufficio centrale di bilancio in data 16 marzo 2025 al n. 228, con la quale vengono assegnati gli obiettivi ai titolari degli Uffici dirigenziali di livello non generale della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare, in coerenza con le priorità politiche individuate nella direttiva del Ministro 29 gennaio 2025, n. 38839, nonché dalla direttiva dipartimentale 4 marzo 2025, n. 99324;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 21 dicembre 2023, registrato alla Corte dei conti in data 16 gennaio 2024, n. 68, concernente il conferimento al dott. Marco Lupo dell'incarico di Capo del Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica;

Visto il decreto di incarico di funzione dirigenziale di livello generale conferito, ai sensi dell'art. 19, comma 4, del decreto legislativo n. 165/2001, alla dott.ssa Eleonora Iacovoni, del 7 febbraio 2024 del Presidente del Consiglio dei ministri, registrato dall'Ufficio centrale di bilancio al n. 116, in data 23 febbraio 2024, ai sensi del decreto legislativo n. 123 del 30 giugno 2011 dell'art. 5, comma 2, lettera d);

Visto il decreto del direttore della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare del 30 aprile 2024, n. 193350, registrato dalla Corte dei conti il 4 giugno 2024, n. 999, con il quale è stato conferito al dott. Pietro Gasparri l'incarico di direttore dell'Ufficio PQA I della Direzione generale della qualità certificata e tutela indicazioni geografiche prodotti agricoli, agroalimentari e vitivinicoli e affari generali della Direzione;

Ritenuto pertanto necessario procedere alla conferma dell'incarico al Consorzio per la tutela dell'IGP Agnello di Sardegna a svolgere le funzioni indicate all'art. 53, comma 15, della citata legge n. 128 del 1998, come modificato dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la IGP «Agnello di Sardegna»;

Decreta:

Articolo unico

1. È confermato per un triennio l'incarico concesso con il decreto ministeriale 21 settembre 2012, al Consorzio per la tutela dell'IGP Agnello di Sardegna, con sede legale in Macomer (NU), via Giovanni Maria Angioj, n. 13, a svolgere le funzioni di cui di cui all'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come modificato dall'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, per la IGP «Agnello di Sardegna».

2. Il predetto incarico, che comporta l'obbligo delle prescrizioni indicate nel decreto ministeriale 21 settembre 2012 e nel presente decreto, può essere sospeso con provvedimento motivato e revocato nel caso di perdita dei requisiti previsti dall'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128 e successive integrazioni e modificazioni e dei requisiti previsti dai decreti ministeriali 12 aprile 2000, n. 61413 e 61414 e successive integrazioni e modificazioni.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 18 novembre 2025

Il dirigente: GASPARRI

25A06319

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 19 novembre 2025.

Operazione di riacquisto di titoli di Stato mediante asta competitiva.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

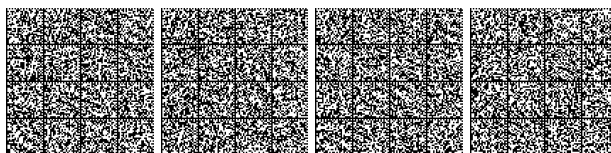
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, e successive modifiche, con il quale è stato approvato il «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico», (di seguito «testo unico») ed in particolare l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di procedere, ai fini della ristrutturazione del debito pubblico interno ed estero, al rimborso anticipato dei titoli;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 115262 del 24 dicembre 2024, emanato in attuazione dell'art. 3 del testo unico, (di seguito «decreto cornice») ove si definiscono per l'anno finanziario 2025 gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della Direzione II del Dipartimento medesimo. In caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, le operazioni predette possano essere disposte dal medesimo direttore generale del Tesoro, anche in presenza di delega continuativa, e che, in caso di assenza o impedimento di entrambi, siano disposte da altro dirigente generale delegato a firmare gli atti in sostituzione del direttore generale del Tesoro;

Vista la determinazione n. 101204 del 23 novembre 2023, con la quale il direttore generale del Tesoro ha conferito a decorrere dal 1° gennaio 2024 la delega al dirigente generale Capo della Direzione II in relazione alle attribuzioni in materia di debito pubblico, di cui al menzionato art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 398/2003, al fine di assicurare la continuità e la tempestività dell'azione amministrativa;

Visto il decreto direttoriale del 23 agosto 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.a. (oggi *Euronext Securities Milan* S.p.a.) il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014, relativo al miglioramento del regolamento titoli nell'Unione europea e ai depositari centrali di titoli e recante modifica delle direttive 98/26/CE e 2014/65/UE e del regolamento (UE) n. 236/2012, come successivamente modificato dal regolamento (UE) n. 2023/2845 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2023 per quanto riguarda la disciplina di regolamento, la prestazione di servizi transfrontalieri, la cooperazione in materia di vigilanza, la prestazione di servizi accessori di tipo bancario e i requisiti per i depositari centrali di titoli di paesi terzi, e come integrato dal regolamento delegato (UE) n. 2017/389 del-



la Commissione dell'11 novembre 2016 per quanto riguarda i parametri per il calcolo delle penali pecuniarie per mancati regolamenti e le operazioni dei depositari centrali di titoli (CSD) negli Stati membri ospitanti e dal regolamento delegato (UE) n. 2018/1229 della Commissione del 25 maggio 2018 per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla disciplina del regolamento, come modificato dal regolamento delegato (UE) n. 2021/70 della Commissione del 23 ottobre 2020 con riferimento all'entrata in vigore dello stesso, dal regolamento delegato (UE) n. 2022/1930 della Commissione del 6 luglio 2022 per quanto riguarda la data di applicazione delle disposizioni relative alla procedura di acquisto forzoso e, da ultimo, dal regolamento delegato (UE) n. 2023/1626 della Commissione del 19 aprile 2023 per quanto riguarda il meccanismo di penalizzazione per i mancati regolamenti relativi alle operazioni compensate che le controparti centrali presentano a fini di regolamento;

Visto il decreto ministeriale n. 12953 del 17 febbraio 2023 e successive modificazioni, concernente le «Disposizioni contabili in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato, nonché nelle operazioni di pronti contro termine svolte dal Ministero dell'economia e delle finanze»;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 216 del 22 dicembre 2009 ed in particolare l'art. 23 relativo agli operatori specialisti in titoli di Stato;

Vista la legge 30 dicembre 2024, n. 207, recante il «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e il bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027», ed in particolare l'art. 3, comma 2, con cui è stato stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che è stata accertata la necessaria disponibilità, in termini di competenza e di cassa, nei capitoli su cui graverà la relativa spesa;

Considerata la necessità di modificare il profilo delle scadenze e dei pagamenti cedolari in scadenza in mesi particolarmente critici;

Considerata la necessità di procedere alle operazioni di acquisto di titoli di Stato in circolazione, al fine di ridurre la consistenza del debito pubblico;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 3 del testo unico, nonché del decreto cornice citati nelle premesse, è disposta l'operazione di acquisto mediante asta competitiva, disciplinata secondo le modalità di cui al successivo art. 6, dei seguenti titoli:

Categoria titolo	Codice ISIN	Data emissione	Data scadenza	Cedola
BTP	IT0005514473	17/10/2022	15/01/2026	3,50%
BTP	IT0005437147	01/03/2021	01/04/2026	0,00%
BTP	IT0005538597	16/03/2023	15/04/2026	3,80%
BTP	IT0005556011	17/07/2023	15/09/2026	3,85%
CCTeu	IT0005428617	15/10/2020	15/04/2026	

L'importo nominale complessivo riacquistabile dei suddetti titoli non potrà eccedere i 5.000 milioni di euro.

Art. 2.

L'esecuzione delle operazioni relative all'acquisto dei suddetti titoli è affidata alla Banca d'Italia e ha luogo secondo le modalità previste dalla convenzione tra la Banca d'Italia e gli operatori ammessi a partecipare alle operazioni di collocamento, acquisto e concambio di titoli di Stato.

Sono ammessi a partecipare all'asta competitiva gli operatori specialisti in titoli di Stato, di cui all'art. 23, del decreto del Ministro n. 216 del 22 dicembre 2009 citato nelle premesse, che intervengono per conto proprio e della clientela.

Art. 3.

Le offerte di cessione degli operatori, fino a un massimo di cinque per ciascuno dei titoli in cessione di cui all'art. 1, devono contenere l'indicazione del capitale nominale dei titoli che essi intendono cedere e il relativo prezzo richiesto.

I prezzi indicati dagli operatori devono variare di un importo minimo di un millesimo. Eventuali variazioni di importo diverso vengono arrotondate per difetto.

Ciascuna offerta non deve essere inferiore a un milione di euro di capitale nominale; eventuali offerte di importo inferiore non verranno prese in considerazione. Eventuali offerte di importo non multiplo di un milione sono arrotondate per difetto.



Art. 4.

Le offerte di ogni singolo operatore devono pervenire entro le ore 11,00 del giorno 19 novembre 2025, esclusivamente mediante trasmissione telematica indirizzata alla Banca d'Italia, con le modalità tecniche stabilite dalla Banca d'Italia medesima per l'acquisto dei titoli di Stato.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

In caso di interruzione, si applicano le specifiche procedure di *recovery* previste nella convenzione stipulata tra la Banca d'Italia e gli operatori richiamata all'art. 2, primo comma, del presente decreto.

Le offerte risultate accolte sono vincolanti ed irrevocabili e danno conseguentemente luogo all'esecuzione delle operazioni di cessione.

Art. 5.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte di cui al precedente articolo, le operazioni d'asta sono eseguite con procedura automatica nei locali della Banca d'Italia, in presenza di un funzionario della Banca medesima, il quale, ai fini dell'aggiudicazione, provvede all'elencazione delle offerte pervenute, con l'indicazione dei relativi importi, in ordine crescente di prezzo richiesto.

Le operazioni di cui al primo comma hanno luogo con l'intervento, anche tramite sistemi di comunicazione telematica, di un funzionario del Ministero dell'economia e delle finanze con funzioni di ufficiale rogante, il quale redige apposito verbale da cui risultano i prezzi di acquisto e le relative quantità.

In caso di eventi straordinari la Banca d'Italia ed il Ministero dell'economia e delle finanze, in deroga a quanto previsto dal comma precedente, ciascuno per le rispettive competenze, possono scegliere di svolgere le operazioni d'asta, relative ai titoli oggetto del presente acquisto, da remoto mediante l'ausilio di strumenti informatici, sulla base di modalità concordate dalle due istituzioni.

L'esito delle operazioni di acquisto viene reso noto mediante comunicato stampa.

Art. 6.

L'acquisto dei titoli viene effettuato seguendo l'ordine crescente dei prezzi richiesti da ciascun operatore.

Il Ministero dell'economia e delle finanze si riserva la facoltà di escludere le offerte di cessione formulate a prezzi ritenuti non convenienti. Tale esclusione si esercita sulla base dell'elaborato fornito dalla procedura automatica d'asta contenente le sole indicazioni di prezzi e quantità.

Il Ministero dell'economia e delle finanze si riserva, altresì, la facoltà di non acquistare per intero l'importo offerto dagli operatori al prezzo accolto più elevato; in tal caso, si procede al riparto pro-quota dell'importo medesimo con i necessari arrotondamenti.

Art. 7.

Il regolamento dei titoli acquistati sarà effettuato il giorno 21 novembre 2025, per il tramite della Banca d'Italia, cui il Ministero dell'economia e delle finanze mette a disposizione il controvalore degli importi per il capitale e gli interessi.

A tal fine la Banca d'Italia provvederà a riconoscere agli operatori, con valuta pari al giorno di regolamento, gli importi relativi ai titoli acquistati, ai prezzi richiesti dagli operatori e con corresponsione di dietimi d'interesse per:

centoventinove giorni per il BTP 15 gennaio 2026, cedola 3,50%;

trentasette giorni per il BTP 15 aprile 2026, cedola 3,80%;

sessantasette giorni per il BTP 15 settembre 2026, cedola 3,85%;

trentasette giorni per il CCTeu 15 aprile 2026.

I conseguenti oneri per rimborso capitale e interessi passivi faranno carico, rispettivamente per i BTP ai capitoli 9502 (unità di voto parlamentare 21.2) e 2214 (unità di voto parlamentare 21.1) e per il CCTeu ai capitoli 9537 (unità di voto parlamentare 21.2) e 2216 (unità di voto parlamentare 21.1), dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno in corso.

A tal fine la Banca d'Italia provvederà ad inserire, in via automatica, le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione con valuta pari al giorno di regolamento.

L'operatore partecipante all'asta, al fine di regolare l'operazione, può avvalersi di un altro intermediario il cui nominativo dovrà essere comunicato alla Banca d'Italia, secondo la normativa attenendosi alle modalità dalla stessa stabilite.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014 e del decreto ministeriale n. 12953 del 17 febbraio 2023, citati nelle premesse.

Art. 8.

Alla Banca d'Italia è affidata l'esecuzione delle operazioni di comunicazione alla Monte Titoli S.p.a. (oggi *Euronext Securities Milan S.p.a.*) per l'estinzione dei titoli acquistati dal Tesoro, mediante apposita scritturazione nei conti operazioni vengono effettuate per conto del Ministero dell'economia e delle finanze.

Art. 9.

Entro un mese dalla data di regolamento delle operazioni di acquisto la Monte Titoli S.p.a. (oggi *Euronext Securities Milan S.p.a.*) comunicherà al Ministero dell'economia e delle finanze l'avvenuta estinzione dei titoli mediante scritturazione nei conti accentrati e comunicherà altresì l'ammontare residuo dei prestiti oggetto delle operazioni medesime.

Art. 10.

Tutti gli atti comunque riguardanti l'acquisto dei titoli di cui al presente decreto, compresi i conti e la corrispondenza della Banca d'Italia, incaricata delle operazioni relative all'acquisto dei titoli stessi, sono esenti dalle tasse di registro, di bollo, sulle concessioni governative e postali.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 novembre 2025

p. Il direttore generale del Tesoro: IACOVONI

25A06338



DECRETO 24 novembre 2025.

Regole tecnico-operative relative all'udienza da remoto.

**IL VICE MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE**

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 220, recante «Disposizioni in materia di contenzioso tributario»;

Visto il decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, sull'ordinamento degli organi speciali di giurisdizione tributaria ed organizzazione degli uffici di collaborazione;

Visto il decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, contenente disposizioni sul processo tributario, e in particolare l'art. 34-*bis*, che disciplina l'udienza a distanza, introdotto dall'art. 1, comma 1, lettera o), del decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 220;

Visto, altresì, l'art. 79, comma 2-*ter*, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, introdotto dall'art. 1, comma 1, lettera *ee*), n. 3), del decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 220, che prevede che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le regole tecnico-operative per lo svolgimento da remoto delle udienze e camere di consiglio;

Visto il decreto legislativo 14 novembre 2024, n. 175, recante «Testo unico della giustizia tributaria», le cui disposizioni si applicano dal 1° gennaio 2026 e, in particolare, l'art. 83, che disciplina l'udienza a distanza, e l'art. 129, comma 2, che prevede che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le regole tecnico-operative per lo svolgimento da remoto delle udienze e camere di consiglio;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, «Codice in materia di protezione dei dati personali» recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE e successive modificazioni e abrogazioni di cui al decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101;

Visto il regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);

Vista la direttiva emanata dal Ministro dell'economia e delle finanze in data 3 ottobre 2018, concernente l'attuazione, nell'ambito del Ministero dell'economia e delle finanze, delle disposizioni in materia di trattamento dei dati personali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, contenente il «Regolamento recante disposizioni per l'utilizzo della PEC, a norma dell'art. 27 della legge 16 gennaio 2003, n. 3»;

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il «Codice dell'amministrazione digitale» e successive modificazioni;

Visti in particolare gli articoli 6-*bis*, 6-*ter* e 6-*quater*, del citato decreto legislativo n. 82 del 2005, che disciplinano l'indice nazionale dei domicili digitali delle imprese, dei professionisti, delle pubbliche amministrazioni e delle persone fisiche e degli altri soggetti ed enti di diritto privato;

Visto il decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante «Ulteriori misure urgenti per la crescita del paese», e in particolare l'art. 16, comma 12, che ha istituito l'elenco degli indirizzi PEC delle pubbliche amministrazioni tenuto dal Ministero della giustizia;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 marzo 2009, recante «Regole tecniche in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme digitali e validazione temporale dei documenti informatici»;

Visto il decreto del direttore generale delle finanze del 26 aprile 2012, recante «Regole tecniche per l'utilizzo, nell'ambito del processo tributario, della Posta elettronica certificata (PEC), per le comunicazioni di cui all'art. 16, comma 1-*bis*, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546»;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 19 marzo 2013, recante «Indice nazionale degli indirizzi di PEC delle imprese e dei professionisti (INI-PEC)»;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 23 dicembre 2013, n. 163, «Regolamento recante la disciplina dell'uso di strumenti informatici e telematici nel processo tributario in attuazione delle disposizioni contenute nell'art. 39, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;

Viste le linee guida dell'Agenzia per l'Italia digitale (AGID) su formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici, del 21 maggio 2021, adottate in attuazione dell'art. 71, comma 1 del citato codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005;

Visto il decreto del direttore generale delle finanze del 4 agosto 2015, come modificato dal successivo decreto direttoriale del 28 novembre 2017, recante le specifiche tecniche sull'uso di strumenti informatici e telematici nel processo tributario;

Visto il decreto del direttore generale delle finanze dell'11 novembre 2020, recante le regole tecnico-operative previste per lo svolgimento delle udienze pubbliche o camerali attraverso collegamenti da remoto;

Considerato che, al fine di garantire la continuità dell'attività giurisdizionale, è necessario procedere ad un aggiornamento tecnologico del *software* in uso presso le Corti di giustizia tributaria per le udienze a distanza mediante l'adozione della piattaforma *Microsoft Teams* in sostituzione di *Skype for Business*, i cui aggiornamenti di sicurezza sono assicurati nelle more della transizione tecnologica;

Considerato che gli oneri di spesa relativi agli interventi tecnico-informatici da realizzare per la transizione tecnologica alla piattaforma *Microsoft Teams* trovano co-



apertura finanziaria negli ordinari stanziamenti di bilancio a disposizione del Dipartimento della giustizia tributaria nell'ambito dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 10 novembre 2022, con il quale sono state delegate all'on. prof. Maurizio Leo le competenze in materia tributaria e fiscale, compreso l'esercizio di tutti poteri e la firma di atti e provvedimenti ai sensi dell'art. 1, comma 3, lettera a), del citato decreto;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 novembre 2022, registrato alla Corte dei conti il 14 novembre 2022 - Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri, reg. 2833, concernente l'attribuzione all'on. prof. Maurizio Leo del titolo di Vice Ministro del Ministero dell'economia e delle finanze;

Acquisito il visto del Vice Capo di Gabinetto circa l'attinenza del provvedimento *de quo* all'ambito delle competenze riservate in materia tributaria e fiscale al Vice Ministro, ai sensi dell'art. 1, comma 3, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 11 novembre 2022;

Acquisito il parere del Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria, con la delibera n. 63 del 28 gennaio 2025;

Acquisito il parere del Consiglio nazionale degli ingegneri, con nota n. 1377 del 31 gennaio 2025;

Acquisito il parere del Consiglio nazionale dell'ordine dei consulenti del lavoro, con nota n. 1971 del 13 febbraio 2025;

Acquisito il parere del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, con nota n. 1948 del 13 febbraio 2025;

Acquisito il parere del Consiglio nazionale forense, con nota n. 2279 del 21 febbraio 2025;

Acquisito il parere favorevole n. 565 del 25 settembre 2025, reso dal Garante per la protezione dei dati personali;

Decreta:

Art. 1.

Ambito di applicazione

1. Il presente decreto disciplina le regole tecnico-operative per lo svolgimento delle udienze a distanza, di cui all'art. 34-bis del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 e, a decorrere dal 1° gennaio 2026, all'art. 83 del decreto legislativo 14 novembre 2024, n. 175.

2. Per le finalità di cui al comma 1 si procede al trattamento dei dati con modalità informatiche, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 2-duodecies del codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

3. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano ai processi telematici instaurati innanzi alle Corti di giustizia tributaria di primo e di secondo grado.

4. Si applicano le disposizioni del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni ed integrazioni, ove non diversamente stabilito dal presente decreto.

Art. 2.

Collegamento da remoto e strumenti di videoconferenza

1. Le udienze a distanza si svolgono mediante collegamenti da remoto utilizzando la piattaforma *Microsoft Teams*.

2. I collegamenti da remoto sono effettuati con la piattaforma di cui al comma 1, il cui servizio è reso con un canale di comunicazione criptato su rete telematica pubblica con un sistema di gestione e controllo su *cloud* in aree (*tenant*) di *data center* ubicati nel territorio dell'Unione europea.

3. Per i collegamenti da remoto è necessario che i dispositivi utilizzati rispettino le caratteristiche tecniche e di sicurezza indicate nelle «Linee guida tecnico-operative» di cui all'art. 5.

Art. 3.

Svolgimento delle udienze a distanza

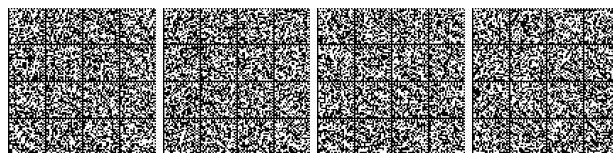
1. La partecipazione all'udienza avviene a distanza mediante un collegamento audiovisivo da remoto con modalità tali da assicurare la contestuale, effettiva e reciproca visibilità delle persone collegate e la possibilità di udire quanto viene detto, a garanzia della partecipazione e del contraddittorio.

2. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 31 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 e, a decorrere dal 1° gennaio 2026, dall'art. 79 del decreto legislativo 14 novembre 2024, n. 175, almeno tre giorni prima dell'udienza, l'ufficio di segreteria della Corte di giustizia tributaria invia una comunicazione ai sensi dell'art. 34-bis del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 e, a decorrere dal 1° gennaio 2026, dell'art. 83 del decreto legislativo 14 novembre 2024, n. 175, all'indirizzo di posta elettronica di cui all'art. 16-bis del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 e, a decorrere dal 1° gennaio 2026, all'art. 61 del decreto legislativo 14 novembre 2024, n. 175, alla parte che ha fatto richiesta del collegamento da remoto, contenente il *link* per la partecipazione all'udienza a distanza, l'avviso dell'ora della convocazione e l'informazione che l'accesso all'udienza tramite tale *link* comporta il trattamento dei dati personali come da informativa ai sensi degli articoli 13 e 14 del regolamento (UE) n. 2016/679. Il *link* è diverso per ciascuna udienza, strettamente personale e non cedibile a terzi, fatta eccezione per l'eventuale difensore delegato.

3. I magistrati, i giudici tributari e i segretari di sezione utilizzano per il collegamento telematico il *link* inviato esclusivamente agli indirizzi di posta elettronica istituzionale, per il cui accesso è prevista una procedura di identificazione basata sull'uso di almeno due fattori di autenticazione.

4. All'udienza pubblica o camerale, il Presidente del collegio o il giudice monocratico, con l'assistenza del segretario, verifica la funzionalità del collegamento.

5. È vietata la registrazione, con ogni strumento e da parte di chiunque, delle udienze pubbliche e camerali, nonché della Camera di consiglio da remota tenuta dai soli magi-



strati o giudici tributari per la decisione degli affari. È in ogni caso vietato l'uso della messaggistica istantanea interna agli applicativi di videoconferenza e di altri strumenti che possano conservare tracce delle dichiarazioni o opinioni espresse durante le udienze o le camere di consiglio, nonché il deposito di documenti tramite la piattaforma di videoconferenza. All'atto del collegamento e prima di procedere alla discussione, i difensori delle parti o le parti che agiscono in proprio dichiarano, sotto la loro responsabilità, che quanto accade nel corso dell'udienza o della Camera di consiglio non è visto né ascoltato da soggetti non ammessi ad assistere alla udienza o alla Camera di consiglio, nonché si impegnano a non effettuare le registrazioni di cui al primo periodo. Al termine dell'udienza da remoto, le parti danno atto del regolare svolgimento del collegamento audio-video. Tali dichiarazioni sono riportate dal segretario nel processo verbale d'udienza.

6. In caso di mancato funzionamento del collegamento da remoto, il Presidente o il giudice monocratico sospende l'udienza e, nel caso in cui sia impossibile ripristinare il collegamento, rinvia la stessa disponendo che ne venga data comunicazione alle parti con le modalità previste dal comma 2.

Art. 4.

Processo verbale d'udienza

1. Il verbale di udienza digitale è sottoscritto con firma elettronica qualificata o firma digitale dal Presidente o dal giudice monocratico e dal segretario dell'udienza. In esso si dà atto delle modalità di accertamento dell'identità dei soggetti ammessi a partecipare al collegamento da remoto, previa, ove necessario, esibizione di documento di riconoscimento, della preliminare conoscenza dell'informativa di cui agli articoli 13 e 14 del regolamento (UE) n. 2016/679 e della loro libera volontà di partecipare all'udienza da remoto, anche per quanto concerne la disciplina dei dati personali, ai sensi dell'art. 5, comma 2. Non si provvede all'annotazione degli estremi del documento di riconoscimento dei soggetti partecipanti all'udienza da remoto, nel rispetto della previsione dell'art. 5, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 2016/679. Nel verbale di udienza digitale si dà, altresì, atto che la Camera di consiglio o l'udienza si sono svolte in videoconferenza tramite il sistema di collegamento di cui all'art. 3, e delle dichiarazioni rese dalle parti ai sensi del comma 5 del medesimo art. 3.

2. Nei casi di indisponibilità del S.I.Gi.T., il processo verbale è redatto in formato analogico. In tal caso, il segretario di sezione provvede successivamente a creare la copia informatica del documento cartaceo e ne attesta la conformità all'originale apponendo la firma elettronica qualificata o firma digitale. Il processo verbale d'udienza redatto in formato analogico è parte integrante del fascicolo processuale, tenuto e formato secondo le modalità di cui all'art. 25 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 e, a decorrere dal 1° gennaio 2026, all'art. 71 del decreto legislativo 14 novembre 2024, n. 175. Il processo verbale d'udienza redatto in formato analogico è, altresì, conservato nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 41, comma 5, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e dall'art. 22 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

3. Il processo verbale digitale dell'udienza o la copia informatica del processo verbale analogico, di cui al comma 2, sono inseriti in forma integrale nel fascicolo informatico.

Art. 5.

Linee guida tecnico-operative e trattamento dei dati personali

1. Le specifiche tecniche funzionali alla partecipazione dei difensori o delle parti che si difendono in proprio, sono individuate nelle linee guida tecnico-operative, pubblicate sul sito internet dedicato al Dipartimento della giustizia tributaria del Ministero dell'economia e delle finanze e aggiornate in base all'evoluzione normativa e tecnologica.

2. Le misure tecniche e organizzative adottate al fine di garantire un livello di sicurezza adeguato ai rischi connessi ai trattamenti dei dati personali sono regolarmente riesaminate e aggiornate dal Ministero dell'economia e delle finanze tenendo conto dei risultati di apposite valutazioni d'impatto sulla protezione dei dati, ai sensi dell'art. 35 del regolamento (UE) n. 2016/679, con riferimento ai trattamenti che presentano elevati rischi per i diritti e le libertà degli interessati.

3. Per l'utilizzo della piattaforma tecnologica *Microsoft Teams* il Ministero dell'economia e delle finanze si avvale della società Sogei, *partner* tecnologico, che ai fini del trattamento dei dati personali assume il ruolo di responsabile ai sensi dell'art. 28 e seguenti del regolamento (UE) n. 2016/679 e della direttiva del Ministro dell'economia e delle finanze n. 118067 del 3 ottobre 2018.

4. L'informativa relativa al trattamento dei dati personali ai sensi degli articoli 13 e 14 del regolamento (UE) n. 2016/679 è pubblicata sul sito indicato al comma 1.

Art. 6.

Entrata in vigore e abrogazioni

1. Il presente decreto si applica alle udienze a distanza, le cui comunicazioni ai sensi dell'art. 34-*bis* del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 e, dell'art. 83 del decreto legislativo 14 novembre 2024, n. 175, sono inviate a decorrere dal 1° dicembre 2025.

2. Restano ferme le modalità di partecipazione alle udienze a distanza individuate dal decreto di cui al comma 3, le cui comunicazioni sono inviate sino al 30 novembre 2025 con riferimento alle udienze da svolgersi entro il 31 dicembre 2025.

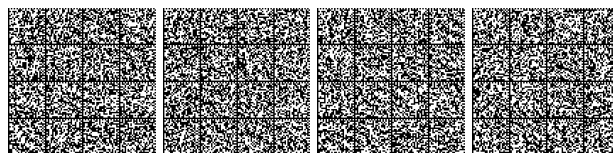
3. Dalla data di entrata in vigore di cui al comma 1, salvo quanto disposto dal comma 2, è abrogato il decreto del direttore generale delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze dell'11 novembre 2020, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 285 del 16 novembre 2020.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sui siti istituzionali del Ministero dell'economia e delle finanze e del Dipartimento della giustizia tributaria.

Roma, 24 novembre 2025

Il Vice Ministro: LEO

25A06390



**MINISTERO DELLE IMPRESE
E DEL MADE IN ITALY**

DECRETO 12 novembre 2025.

Scioglimento della «Educational Sensory Farm - Società cooperativa sociale», in Catanzaro e nomina del commissario liquidatore.**IL DIRETTORE GENERALE**
SERVIZI DI VIGILANZA

Visto l'art. 45, comma 1, della Costituzione;

Visto l'art. 223-*septiesdecies* disp. att. e trans. del codice civile;

Visto l'art. 28, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni ed integrazioni (Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59) che radica nel «Ministero delle imprese e del made in Italy» la funzione di vigilanza ordinaria e straordinaria sulle cooperative;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», con il quale il Ministero dello sviluppo economico assume la denominazione di Ministero delle imprese e del made in Italy;

Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 ottobre 2023, n. 173 e n. 174, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 281 del 1° dicembre 2023, con i quali sono stati adottati, rispettivamente, il «Regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro delle imprese e del made in Italy e dell'Organismo indipendente di valutazione della *performance*» e il «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;

Visto il decreto ministeriale 10 gennaio 2024, registrato dalla Corte dei conti in data 20 febbraio 2024, al n. 267, con il quale sono stati individuati gli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero delle imprese e del made in Italy;

Visto il decreto ministeriale 11 gennaio 2024, registrato dalla Corte dei conti in data 28 febbraio 2024, al n. 303, recante la graduazione degli uffici dirigenziali di livello non generale di questo Ministero;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, datato 29 dicembre 2023, ammesso alla registrazione della Corte dei conti il 31 gennaio 2024, n. 203, con il quale è stato conferito l'incarico di funzione dirigenziale di livello generale di direttore generale della Direzione generale servizi di vigilanza del Ministero delle imprese e del made in Italy - Dipartimento per i servizi interni, finanziari, territoriali e di vigilanza al dott. Giulio Mario Donato a decorrere dal 1° gennaio 2024;

Visto il decreto direttoriale 27 marzo 2025, ammesso alla registrazione della Corte dei conti in data 9 maggio 2025, n. 713, concernente il conferimento al dott. Antonio Fabio Gioia dell'incarico di direzione della Divisione V «Scioglimenti, gestioni commissariali e altri provvedimenti a effetto sanzionatorio degli enti cooperativi» della Direzione generale servizi di vigilanza del Ministero delle imprese e del made in Italy;

Vista la direttiva del Ministro delle imprese e del made in Italy del 4 febbraio 2025, ammessa alla registrazione della Corte dei conti in data 10 marzo 2025, al n. 224, che introduce nuove norme per la nomina dei commissari liquidatori delle liquidazioni coatte amministrative delle società cooperative nonché di società fiduciarie e società fiduciarie e di revisione e dei relativi comitati di sorveglianza;

Richiamato il proprio decreto direttoriale del 28 marzo 2025 con cui, in attuazione della direttiva suddetta, vengono disciplinate la tenuta e le modalità di iscrizione presso la banca dati dei professionisti e dei soggetti interessati all'attribuzione degli incarichi di commissario liquidatore, governativo e liquidatore degli enti cooperativi e di commissario liquidatore delle società fiduciarie e società fiduciarie e di revisione e delle altre procedure assimilate, nonché tutti i procedimenti di nomina dei professionisti e dei comitati di sorveglianza di competenza del Ministro delle imprese e del made in Italy e della Direzione generale servizi di vigilanza (già Direzione generale per la vigilanza sugli enti cooperativi e sulle società), ivi comprese le nomine relative ai casi di scioglimento per atto dell'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, di gestioni commissariali ai sensi dell'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile, di sostituzione dei liquidatori volontari ai sensi dell'art. 2545-*octiesdecies* del codice civile delle società cooperative, nonché quelle relative alle liquidazioni coatte amministrative delle società cooperative e delle società fiduciarie e delle società fiduciarie e di revisione;Tenuto conto degli accertamenti svolti dallo scrivente ufficio da cui è emerso, a carico della «Educational Sensory Farm - società cooperativa sociale» con sede in Loc. Cucullera Loc. Petricciolo, SNC - 88100 Catanzaro (CZ) - C.F. 03582250795, il sussistere del presupposto, di cui all'art. 223-*septiesdecies* disp. att. e trans. del codice civile, dell'omesso deposito del bilancio di esercizio da oltre cinque anni consecutivi;

Accertata, mediante apposita indagine massiva svolta in collaborazione con l'Agenzia delle entrate, la presenza di valori patrimoniali immobiliari per la «Educational Sensory Farm - società cooperativa sociale»;

Ravvisata soprattutto in ragione dell'esigenza di garantire, nel caso di specie, il buon esito della liquidazione dei cespiti di natura immobiliare di cui la già menzionata società cooperativa è risulta intestataria e la conseguente necessità di provvedere alla contestuale nomina di un commissario liquidatore;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore, dott. Antonio Mondera, è stato individuato ai sensi dell'art. 9, legge n. 400/1975, a norma del decreto direttoriale 28 marzo 2025, tenuto conto della terna segnalata da UECOOP - associazione di rappresentanza cui aderisce la cooperativa e del criterio di rotazione degli incarichi;

Preso atto del riscontro fornito dal dott. Antonio Mondera (giusta comunicazione PEC in data 15 ottobre 2025, comprensiva del modulo di accettazione incarico, debitamente compilato, agli atti d'ufficio);

Per le finalità e le motivazioni descritte in premessa che qui si intendono integralmente richiamate;



Decreta:

Art. 1.

La cooperativa «Educational Sensory Farm - società cooperativa sociale» con sede in Loc. Cucullera Loc. Petricciolo, SNC - 88100 Catanzaro (CZ) - C.F. 03582250795, è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell'art. 223-*septiesdecies* disp. att. e trans. del codice civile.

Art. 2.

È nominato commissario liquidatore, considerati gli specifici requisiti professionali così come risultanti dal relativo *curriculum vitae*, il dott. Antonio Mondera, nato a Cosenza (CS) il 26 agosto 1967, codice fiscale MNDNTN67M26D086G, domiciliato in via Giuseppe Verdi n. 40 - 87036 Rende (CS).

Art. 3.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 12 novembre 2025

Il direttore generale: DONATO

25A06325

DECRETO 12 novembre 2025.

Scioglimento della «La Pulitecnorapida - Società cooperativa», in Trivento e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE SERVIZI DI VIGILANZA

Visto l'art. 45, comma 1, della Costituzione;

Visto l'art. 223-*septiesdecies* disp. att. e trans. del codice civile;

Visto l'art. 28, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni ed integrazioni (Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59) che radica nel «Ministero delle imprese e del made in Italy» la funzione di vigilanza ordinaria e straordinaria sulle cooperative;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», con il quale il Ministero dello sviluppo economico assume la denominazione di Ministero delle imprese e del made in Italy;

Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 ottobre 2023, n. 173 e n. 174, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 281 del 1° dicembre 2023, con i quali sono stati adottati, rispettivamente, il «Regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro delle imprese e del made in Italy e dell'organismo indipendente di valutazione della *performance*» e il «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;

Visto il decreto ministeriale 10 gennaio 2024, registrato dalla Corte dei conti in data 20 febbraio 2024, al n. 267, con il quale sono stati individuati gli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero delle imprese e del made in Italy;

Visto il decreto ministeriale 11 gennaio 2024, registrato dalla Corte dei conti in data 28 febbraio 2024, al n. 303, recante la graduazione degli uffici dirigenziali di livello non generale di questo Ministero;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, datato 29 dicembre 2023, ammesso alla registrazione della Corte dei conti il 31 gennaio 2024, n. 203, con il quale è stato conferito l'incarico di funzione dirigenziale di livello generale di direttore generale della Direzione generale servizi di vigilanza del Ministero delle imprese e del made in Italy - Dipartimento per i servizi interni, finanziari, territoriali e di vigilanza al dott. Giulio Mario Donato a decorrere dal 1° gennaio 2024;

Visto il decreto direttoriale 27 marzo 2025, ammesso alla registrazione della Corte dei conti in data 9 maggio 2025, n. 713, concernente il conferimento al dott. Antonio Fabio Gioia dell'incarico di direzione della Divisione V «Scioglimenti, gestioni commissariali e altri provvedimenti a effetto sanzionatorio degli enti cooperativi» della Direzione generale servizi di vigilanza del Ministero delle imprese e del made in Italy;

Vista la direttiva del Ministro delle imprese e del made in Italy del 4 febbraio 2025, ammessa alla registrazione della Corte dei conti in data 10 marzo 2025, al n. 224, che introduce nuove norme per la nomina dei commissari liquidatori delle liquidazioni coatte amministrative delle società cooperative nonché di società fiduciarie e società fiduciarie e di revisione e dei relativi comitati di sorveglianza;

Richiamato il proprio decreto direttoriale del 28 marzo 2025 con cui, in attuazione della direttiva suddetta, vengono disciplinate la tenuta e le modalità di iscrizione presso la banca dati dei professionisti e dei soggetti interessati all'attribuzione degli incarichi di commissario liquidatore, governativo e liquidatore degli enti cooperativi e di commissario liquidatore delle società fiduciarie e società fiduciarie e di revisione e delle altre procedure assimilate, nonché tutti i procedimenti di nomina dei professionisti e dei comitati di sorveglianza di competenza del Ministro delle imprese e del made in Italy e della Direzione generale servizi di vigilanza (già Direzione generale per la vigilanza sugli enti cooperativi e sulle società), ivi comprese le nomine relative ai casi di scioglimento per atto dell'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, di gestioni commissariali ai sensi dell'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile, di sostituzio-



ne dei liquidatori volontari ai sensi dell'art. 2545-*octiesdecies* del codice civile delle società cooperative, nonché quelle relative alle liquidazioni coatte amministrative delle società cooperative e delle società fiduciarie e delle società fiduciarie e di revisione;

Tenuto conto degli accertamenti svolti dallo scrivente ufficio da cui è emerso, a carico della «La Pulitecnorapida - Società cooperativa» con sede in Contrada Caruscia snc - 86029 Trivento (CB) - C.F. 01434780704, il sussistere del presupposto, di cui all'art. 223-*septiesdecies* disp. att. e trans. del codice civile, dell'omesso deposito del bilancio di esercizio da oltre cinque anni consecutivi;

Accertata mediante apposita indagine massiva svolta in collaborazione con l'Agenzia delle entrate, la presenza di valori patrimoniali immobiliari per la «La Pulitecnorapida - Società cooperativa»;

Ravvisata soprattutto in ragione dell'esigenza di garantire, nel caso di specie, il buon esito della liquidazione dei cespiti di natura immobiliare di cui la già menzionata società cooperativa è risultata intestataria con la conseguente necessità di provvedere alla contestuale nomina di un commissario liquidatore;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore, dott. Italo Parente, è stato individuato ai sensi dell'art. 9, legge n. 400/1975, a norma del decreto direttoriale 28 marzo 2025, tenuto conto della terna segnalata da UECOOP - Associazione di rappresentanza cui aderisce la cooperativa e del criterio di rotazione degli incarichi;

Preso atto del riscontro fornito dal dott. Italo Parente (giusta comunicazione PEC in data 26 ottobre 2025, comprensiva del modulo di accettazione incarico, debitamente compilato, agli atti d'ufficio);

Per le finalità e le motivazioni descritte in premessa che qui si intendono integralmente richiamate;

Decreta:

Art. 1.

La cooperativa «La Pulitecnorapida - Società cooperativa» con sede in Contrada Caruscia snc - 86029 Trivento (CB) - C.F. 01434780704, è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell'art. 223-*septiesdecies* disp. att. e trans. del codice civile.

Art. 2.

È nominato commissario liquidatore, considerati gli specifici requisiti professionali così come risultanti dal relativo *curriculum vitae*, il dott. Italo Parente, nato a Sezze (LT) il 25 aprile 1976, codice fiscale PRNTLI-76D25I712R, domiciliato in via Ufente n. 20 - 04100 Latina (LT).

Art. 3.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'eco-

nomia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 12 novembre 2025

Il direttore generale: DONATO

25A06326

DECRETO 14 novembre 2025.

Scioglimento della «Sa Rosada società cooperativa», in Mamoiada e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
SERVIZI DI VIGILANZA

Visto l'art. 45, comma 1, della Costituzione;

Visto l'art. 223-*septiesdecies* disp. att. e trans. del codice civile;

Visto l'art. 28, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni ed integrazioni (Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59), che radica nel «Ministero delle imprese e del made in Italy» la funzione di vigilanza ordinaria e straordinaria sulle cooperative;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», con il quale il Ministero dello sviluppo economico assume la denominazione di Ministero delle imprese e del made in Italy;

Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 ottobre 2023, n. 173 e n. 174, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 281 del 1° dicembre 2023, con i quali sono stati adottati, rispettivamente, il «Regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro delle imprese e del made in Italy e dell'organismo indipendente di valutazione della *performance*» e il «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;

Visto il decreto ministeriale 10 gennaio 2024, registrato dalla Corte dei conti in data 20 febbraio 2024, al n. 267, con il quale sono stati individuati gli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero delle imprese e del made in Italy;

Visto il decreto ministeriale 11 gennaio 2024, registrato dalla Corte dei conti in data 28 febbraio 2024, al n. 303, recante la graduazione degli uffici dirigenziali di livello non generale di questo Ministero;



Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, datato 29 dicembre 2023, ammesso alla registrazione della Corte dei conti il 31 gennaio 2024, n. 203, con il quale è stato conferito l'incarico di funzione dirigenziale di livello generale di direttore generale della Direzione generale servizi di vigilanza del Ministero delle imprese e del made in Italy - Dipartimento per i servizi interni, finanziari, territoriali e di vigilanza al dott. Giulio Mario Donato a decorrere dal 1° gennaio 2024;

Visto il decreto direttoriale 27 marzo 2025, ammesso alla registrazione della Corte dei conti in data 9 maggio 2025, n. 713, concernente il conferimento al dott. Antonio Fabio Gioia dell'incarico di direzione della Divisione V «Scioglimenti, gestioni commissariali e altri provvedimenti a effetto sanzionatorio degli enti cooperativi» della Direzione generale servizi di vigilanza del Ministero delle imprese e del made in Italy;

Vista la direttiva del Ministro delle imprese e del made in Italy del 4 febbraio 2025, ammessa alla registrazione della Corte dei conti in data 10 marzo 2025, al n. 224, che introduce nuove norme per la nomina dei commissari liquidatori delle liquidazioni coatte amministrative delle società cooperative nonché di società fiduciarie e società fiduciarie e di revisione e dei relativi comitati di sorveglianza;

Richiamato il proprio decreto direttoriale del 28 marzo 2025 con cui, in attuazione della direttiva suddetta, vengono disciplinate la tenuta e le modalità di iscrizione presso la banca dati dei professionisti e dei soggetti interessati all'attribuzione degli incarichi di commissario liquidatore, governativo e liquidatore degli enti cooperativi e di commissario liquidatore delle società fiduciarie e società fiduciarie e di revisione e delle altre procedure assimilate, nonché tutti i procedimenti di nomina dei professionisti e dei comitati di sorveglianza di competenza del Ministro delle imprese e del made in Italy e della Direzione generale servizi di vigilanza (già Direzione generale per la vigilanza sugli enti cooperativi e sulle società), ivi comprese le nomine relative ai casi di scioglimento per atto dell'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, di gestioni commissariali ai sensi dell'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile, di sostituzione dei liquidatori volontari ai sensi dell'art. 2545-*octiesdecies* del codice civile delle società cooperative, nonché quelle relative alle liquidazioni coatte amministrative delle società cooperative e delle società fiduciarie e delle società fiduciarie e di revisione;

Tenuto conto degli accertamenti svolti dallo scrivente ufficio, da cui è emerso, a carico della «Sa Rosada società cooperativa» con sede legale in piazza Europa n. 2 - 08024 Mamoiada (NU) - C.F. 01257260917, il sussistere del presupposto, di cui all'art. 223-*septiesdecies* disp. att. e trans. del codice civile, dell'omesso deposito del bilancio di esercizio da oltre cinque anni consecutivi;

Accertata, mediante apposita indagine massiva svolta in collaborazione con l'Agenzia delle entrate, la presenza di valori patrimoniali immobiliari per la «Sa Rosada società cooperativa»;

Ravvisata, in ragione dell'esigenza di garantire soprattutto, nel caso di specie, il buon esito della liquidazione dei cespiti di natura immobiliare di cui la già menzionata società cooperativa è risultata intestataria, la conseguente necessità di provvedere alla contestuale nomina di un commissario liquidatore;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore, dott.ssa Francesca Deligia, è stato individuato in osservanza del decreto direttoriale 28 marzo 2025 nell'ambito di un *cluster* di professionisti di medesima fascia definito sulla base dei criteri di territorialità, complessità della procedura e di *performance* del professionista;

Preso atto del riscontro fornito dalla dott.ssa Francesca Deligia (giusta comunicazione PEC in data 10 novembre 2025, comprensiva del modulo di accettazione incarico, debitamente compilato, agli atti d'ufficio);

Per le finalità e le motivazioni descritte in premessa che qui si intendono integralmente richiamate;

Decreta:

Art. 1.

La cooperativa «Sa Rosada società cooperativa» con sede legale in piazza Europa n. 2 - 08024 Mamoiada (NU) - C.F. 01257260917, è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell'art. 223-*septiesdecies* disp. att. e trans. del codice civile.

Art. 2.

È nominata commissaria liquidatrice, considerati gli specifici requisiti professionali così come risultanti dal relativo *curriculum vitae*, la dott.ssa Francesca Deligia, nata a Oristano (OR) il 26 aprile 1976, codice fiscale DLGFNC76D66G113V, domiciliata in via Luigi Canepa n. 3B - 09170 Oristano (OR).

Art. 3.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 14 novembre 2025

Il direttore generale: DONATO

25A06327



ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di eltrombopag, «Eltrombopag Olpha».

Estratto determina AAM/A.I.C. n. 401/2025 dell'11 novembre 2025

Codice pratica: MCA/2022/317; C1A/2025/497; C1B/2025/310.

Procedura europea n. NL/H/5704/001-004/DC, NL/H/5704/001-004/1A/001 e NL/H/5704/001-004/1B/002.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale ELTROMBOPAG OLPHA, le cui caratteristiche sono riepilogate nel riassunto delle caratteristiche del prodotto (RCP), foglio illustrativo (FI) ed etichette (Eti), parti integranti della determina di cui al presente estratto, nella forma farmaceutica, dosaggi e confezioni alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate:

titolare A.I.C.: Olpha AS, con sede legale e domicilio fiscale in Rupnicu iela 5, Olaine, Olaines novads, LV-2114, Lettonia (LV);

confezioni:

«12,5 mg compresse rivestite con film» 10 compresse in blister OPA/AL/PVC-AL - A.I.C. n. 050994019 (in base 10) 1JN6V3 (in base 32);

«12,5 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister OPA/AL/PVC-AL - A.I.C. n. 050994021 (in base 10) 1JN6V5 (in base 32);

«12,5 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister OPA/AL/PVC-AL - A.I.C. n. 050994033 (in base 10) 1JN6VK (in base 32);

«12,5 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister OPA/AL/PVC-AL - A.I.C. n. 050994045 (in base 10) 1JN6VX (in base 32);

«12,5 mg compresse rivestite con film» 84 compresse in blister OPA/AL/PVC-AL - A.I.C. n. 050994058 (in base 10) 1JN6WB (in base 32);

«12,5 mg compresse rivestite con film» 10X1 compresse in blister OPA/AL/PVC-AL divisibile per dose unitaria - A.I.C. n. 050994060 (in base 10) 1JN6WD (in base 32);

«12,5 mg compresse rivestite con film» 14X1 compresse in blister OPA/AL/PVC-AL divisibile per dose unitaria - A.I.C. n. 050994072 (in base 10) 1JN6WS (in base 32);

«12,5 mg compresse rivestite con film» 28X1 compresse in blister OPA/AL/PVC-AL divisibile per dose unitaria - A.I.C. n. 050994084 (in base 10) 1JN6X4 (in base 32);

«12,5 mg compresse rivestite con film» 30X1 compresse in blister OPA/AL/PVC-AL divisibile per dose unitaria - A.I.C. n. 050994096 (in base 10) 1JN6XJ (in base 32);

«12,5 mg compresse rivestite con film» 84X1 compresse in blister OPA/AL/PVC-AL divisibile per dose unitaria - A.I.C. n. 050994108 (in base 10) 1JN6XW (in base 32);

«25 mg compresse rivestite con film» 10 compresse in blister OPA/AL/PVC-AL - A.I.C. n. 050994110 (in base 10) 1JN6XY (in base 32);

«25 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister OPA/AL/PVC-AL - A.I.C. n. 050994122 (in base 10) 1JN6YB (in base 32);

«25 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister OPA/AL/PVC-AL - A.I.C. n. 050994134 (in base 10) 1JN6YQ (in base 32);

«25 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister OPA/AL/PVC-AL - A.I.C. n. 050994146 (in base 10) 1JN6Z2 (in base 32);

«25 mg compresse rivestite con film» 84 compresse in blister OPA/AL/PVC-AL - A.I.C. n. 050994159 (in base 10) 1JN6ZH (in base 32);

«25 mg compresse rivestite con film» 10X1 compresse in blister OPA/AL/PVC-AL divisibile per dose unitaria - A.I.C. n. 050994161 (in base 10) 1JN6ZK (in base 32);

«25 mg compresse rivestite con film» 14X1 compresse in blister OPA/AL/PVC-AL divisibile per dose unitaria - A.I.C. n. 050994173 (in base 10) 1JN6ZX (in base 32);

«25 mg compresse rivestite con film» 28X1 compresse in blister OPA/AL/PVC-AL divisibile per dose unitaria - A.I.C. n. 050994185 (in base 10) 1JN709 (in base 32);

«25 mg compresse rivestite con film» 30X1 compresse in blister OPA/AL/PVC-AL divisibile per dose unitaria - A.I.C. n. 050994197 (in base 10) 1JN70P (in base 32);

«25 mg compresse rivestite con film» 84X1 compresse in blister OPA/AL/PVC-AL divisibile per dose unitaria - A.I.C. n. 050994209 (in base 10) 1JN711 (in base 32);

«50 mg compresse rivestite con film» 10 compresse in blister OPA/AL/PVC-AL - A.I.C. n. 050994211 (in base 10) 1JN713 (in base 32);

«50 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister OPA/AL/PVC-AL - A.I.C. n. 050994223 (in base 10) 1JN71H (in base 32);

«50 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister OPA/AL/PVC-AL - A.I.C. n. 050994235 (in base 10) 1JN71V (in base 32);

«50 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister OPA/AL/PVC-AL - A.I.C. n. 050994247 (in base 10) 1JN727 (in base 32);

«50 mg compresse rivestite con film» 84 compresse in blister OPA/AL/PVC-AL - A.I.C. n. 050994250 (in base 10) 1JN72B (in base 32);

«50 mg compresse rivestite con film» 10X1 compresse in blister OPA/AL/PVC-AL divisibile per dose unitaria - A.I.C. n. 050994262 (in base 10) 1JN72Q (in base 32);

«50 mg compresse rivestite con film» 14X1 compresse in blister OPA/AL/PVC-AL divisibile per dose unitaria - A.I.C. n. 050994274 (in base 10) 1JN732 (in base 32);

«50 mg compresse rivestite con film» 28X1 compresse in blister OPA/AL/PVC-AL divisibile per dose unitaria - A.I.C. n. 050994286 (in base 10) 1JN73G (in base 32);

«50 mg compresse rivestite con film» 30X1 compresse in blister OPA/AL/PVC-AL divisibile per dose unitaria - A.I.C. n. 050994298 (in base 10) 1JN73U (in base 32);

«50 mg compresse rivestite con film» 84X1 compresse in blister OPA/AL/PVC-AL divisibile per dose unitaria - A.I.C. n. 050994300 (in base 10) 1JN73W (in base 32);

«75 mg compresse rivestite con film» 10 compresse in blister OPA/AL/PVC-AL - A.I.C. n. 050994312 (in base 10) 1JN748 (in base 32);

«75 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister OPA/AL/PVC-AL - A.I.C. n. 050994324 (in base 10) 1JN74N (in base 32);

«75 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister OPA/AL/PVC-AL - A.I.C. n. 050994336 (in base 10) 1JN750 (in base 32);

«75 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister OPA/AL/PVC-AL - A.I.C. n. 050994348 (in base 10) 1JN75D (in base 32);

«75 mg compresse rivestite con film» 84 compresse in blister OPA/AL/PVC-AL - A.I.C. n. 050994351 (in base 10) 1JN75H (in base 32);

«75 mg compresse rivestite con film» 10X1 compresse in blister OPA/AL/PVC-AL divisibile per dose unitaria - A.I.C. n. 050994363 (in base 10) 1JN75V (in base 32);

«75 mg compresse rivestite con film» 14X1 compresse in blister OPA/AL/PVC-AL divisibile per dose unitaria - A.I.C. n. 050994375 (in base 10) 1JN767 (in base 32);



«75 mg compresse rivestite con film» 28X1 compresse in blister OPA/AL/PVC-AL divisibile per dose unitaria - A.I.C. n. 050994387 (in base 10) 1JN76M (in base 32);

«75 mg compresse rivestite con film» 30X1 compresse in blister OPA/AL/PVC-AL divisibile per dose unitaria - A.I.C. n. 050994399 (in base 10) 1JN76Z (in base 32);

«75 mg compresse rivestite con film» 84X1 compresse in blister OPA/AL/PVC-AL divisibile per dose unitaria - A.I.C. n. 050994401 (in base 10) 1JN771 (in base 32);

principio attivo: eltrombopag;

produttori responsabili del rilascio dei lotti:

Synthon B.V. - Microweg 22, 6545 CM Nijmegen, Paesi Bassi;

Synthon Hispania S.L. - c/Castellò 1, 08830 Sant Boi de Llobregat, Barcellona, Spagna.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezioni:

«25 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister OPA/AL/PVC-AL - A.I.C. n. 050994134 (in base 10) 1JN6YQ (in base 32);

«25 mg compresse rivestite con film» 28X1 compresse in blister OPA/AL/PVC-AL divisibile per dose unitaria - A.I.C. n. 050994185 (in base 10) 1JN709 (in base 32);

«50 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister OPA/AL/PVC-AL - A.I.C. n. 050994235 (in base 10) 1JN71V (in base 32);

«50 mg compresse rivestite con film» 28X1 compresse in blister OPA/AL/PVC-AL divisibile per dose unitaria - A.I.C. n. 050994286 (in base 10) 1JN73G (in base 32);

«12,5 mg compresse rivestite con film» 10 compresse in blister OPA/AL/PVC-AL - A.I.C. n. 050994019 (in base 10) 1JN6V3 (in base 32);

«12,5 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister OPA/AL/PVC-AL - A.I.C. n. 050994045 (in base 10) 1JN6VX (in base 32);

«12,5 mg compresse rivestite con film» 10X1 compresse in blister OPA/AL/PVC-AL divisibile per dose unitaria - A.I.C. n. 050994060 (in base 10) 1JN6WD (in base 32);

«12,5 mg compresse rivestite con film» 30X1 compresse in blister OPA/AL/PVC-AL divisibile per dose unitaria - A.I.C. n. 050994096 (in base 10) 1JN6XJ (in base 32);

«25 mg compresse rivestite con film» 10 compresse in blister OPA/AL/PVC-AL - A.I.C. n. 050994110 (in base 10) 1JN6XY (in base 32);

«25 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister OPA/AL/PVC-AL - A.I.C. n. 050994146 (in base 10) 1JN6Z2 (in base 32);

«25 mg compresse rivestite con film» 10X1 compresse in blister OPA/AL/PVC-AL divisibile per dose unitaria - A.I.C. n. 050994161 (in base 10) 1JN6ZK (in base 32);

«25 mg compresse rivestite con film» 30X1 compresse in blister OPA/AL/PVC-AL divisibile per dose unitaria - A.I.C. n. 050994197 (in base 10) 1JN70P (in base 32);

«50 mg compresse rivestite con film» 10 compresse in blister OPA/AL/PVC-AL - A.I.C. n. 050994211 (in base 10) 1JN713 (in base 32);

«50 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister OPA/AL/PVC-AL - A.I.C. n. 050994247 (in base 10) 1JN727 (in base 32);

«50 mg compresse rivestite con film» 10X1 compresse in blister OPA/AL/PVC-AL divisibile per dose unitaria - A.I.C. n. 050994262 (in base 10) 1JN72Q (in base 32);

«50 mg compresse rivestite con film» 30X1 compresse in blister OPA/AL/PVC-AL divisibile per dose unitaria - A.I.C. n. 050994298 (in base 10) 1JN73U (in base 32);

«75 mg compresse rivestite con film» 10 compresse in blister OPA/AL/PVC-AL - A.I.C. n. 050994312 (in base 10) 1JN748 (in base 32);

«75 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister OPA/AL/PVC-AL - A.I.C. n. 050994348 (in base 10) 1JN75D (in base 32);

«75 mg compresse rivestite con film» 10X1 compresse in blister OPA/AL/PVC-AL divisibile per dose unitaria - A.I.C. n. 050994363 (in base 10) 1JN75V (in base 32);

«75 mg compresse rivestite con film» 30X1 compresse in blister OPA/AL/PVC-AL divisibile per dose unitaria - A.I.C. n. 050994399 (in base 10) 1JN76Z (in base 32);

Per le confezioni sopra riportate è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità:

classificazione ai fini della rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera c) della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn);

Confezioni:

«12,5 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister OPA/AL/PVC-AL - A.I.C. n. 050994021 (in base 10) 1JN6V5 (in base 32);

«12,5 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister OPA/AL/PVC-AL - A.I.C. n. 050994033 (in base 10) 1JN6VK (in base 32);

«12,5 mg compresse rivestite con film» 84 compresse in blister OPA/AL/PVC-AL - A.I.C. n. 050994058 (in base 10) 1JN6WB (in base 32);

«12,5 mg compresse rivestite con film» 14X1 compresse in blister OPA/AL/PVC-AL divisibile per dose unitaria - A.I.C. n. 050994072 (in base 10) 1JN6WS (in base 32);

«12,5 mg compresse rivestite con film» 28X1 compresse in blister OPA/AL/PVC-AL divisibile per dose unitaria - A.I.C. n. 050994084 (in base 10) 1JN6X4 (in base 32);

«12,5 mg compresse rivestite con film» 84X1 compresse in blister OPA/AL/PVC-AL divisibile per dose unitaria - A.I.C. n. 050994108 (in base 10) 1JN6XW (in base 32);

«25 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister OPA/AL/PVC-AL - A.I.C. n. 050994122 (in base 10) 1JN6YB (in base 32);

«25 mg compresse rivestite con film» 84 compresse in blister OPA/AL/PVC-AL - A.I.C. n. 050994159 (in base 10) 1JN6ZH (in base 32);

«25 mg compresse rivestite con film» 14X1 compresse in blister OPA/AL/PVC-AL divisibile per dose unitaria - A.I.C. n. 050994173 (in base 10) 1JN6ZX (in base 32);

«25 mg compresse rivestite con film» 84X1 compresse in blister OPA/AL/PVC-AL divisibile per dose unitaria - A.I.C. n. 050994209 (in base 10) 1JN711 (in base 32);

«50 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister OPA/AL/PVC-AL - A.I.C. n. 050994223 (in base 10) 1JN71H (in base 32);

«50 mg compresse rivestite con film» 84 compresse in blister OPA/AL/PVC-AL - A.I.C. n. 050994250 (in base 10) 1JN72B (in base 32);

«50 mg compresse rivestite con film» 14X1 compresse in blister OPA/AL/PVC-AL divisibile per dose unitaria - A.I.C. n. 050994274 (in base 10) 1JN732 (in base 32);

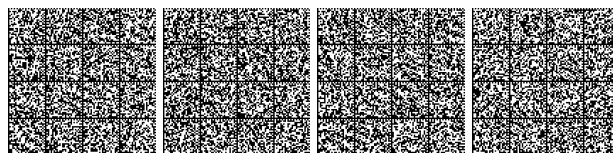
«50 mg compresse rivestite con film» 84X1 compresse in blister OPA/AL/PVC-AL divisibile per dose unitaria - A.I.C. n. 050994300 (in base 10) 1JN73W (in base 32);

«75 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister OPA/AL/PVC-AL - A.I.C. n. 050994324 (in base 10) 1JN74N (in base 32);

«75 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister OPA/AL/PVC-AL - A.I.C. n. 050994336 (in base 10) 1JN750 (in base 32);

«75 mg compresse rivestite con film» 84 compresse in blister OPA/AL/PVC-AL - A.I.C. n. 050994351 (in base 10) 1JN75H (in base 32);

«75 mg compresse rivestite con film» 14X1 compresse in blister OPA/AL/PVC-AL divisibile per dose unitaria - A.I.C. n. 050994375 (in base 10) 1JN767 (in base 32);



«75 mg compresse rivestite con film» 28X1 compresse in blister OPA/AL/PVC-AL divisibile per dose unitaria - A.I.C. n. 050994387 (in base 10) 1JN76M (in base 32);

«75 mg compresse rivestite con film» 84X1 compresse in blister OPA/AL/PVC-AL divisibile per dose unitaria - A.I.C. n. 050994401 (in base 10) 1JN771 (in base 32);

Per le confezioni sopra riportate è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità:

classificazione ai fini della rimborsabilità: C.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezioni:

«25 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister OPA/AL/PVC-AL - A.I.C. n. 050994134 (in base 10) 1JN6YQ (in base 32);

«25 mg compresse rivestite con film» 28X1 compresse in blister OPA/AL/PVC-AL divisibile per dose unitaria - A.I.C. n. 050994185 (in base 10) 1JN709 (in base 32);

«50 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister OPA/AL/PVC-AL - A.I.C. n. 050994235 (in base 10) 1JN71V (in base 32);

«50 mg compresse rivestite con film» 28X1 compresse in blister OPA/AL/PVC-AL divisibile per dose unitaria - A.I.C. n. 050994286 (in base 10) 1JN73G (in base 32);

Per le confezioni sopra riportate è adottato il seguente regime di fornitura:

classificazione ai fini della fornitura: RR - medicinale soggetto a prescrizione medica;

Confezioni:

«12,5 mg compresse rivestite con film» 10 compresse in blister OPA/AL/PVC-AL - A.I.C. n. 050994019 (in base 10) 1JN6V3 (in base 32);

«12,5 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister OPA/AL/PVC-AL - A.I.C. n. 050994021 (in base 10) 1JN6V5 (in base 32);

«12,5 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister OPA/AL/PVC-AL - A.I.C. n. 050994033 (in base 10) 1JN6VK (in base 32);

«12,5 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister OPA/AL/PVC-AL - A.I.C. n. 050994045 (in base 10) 1JN6VX (in base 32);

«12,5 mg compresse rivestite con film» 84 compresse in blister OPA/AL/PVC-AL - A.I.C. n. 050994058 (in base 10) 1JN6WB (in base 32);

«12,5 mg compresse rivestite con film» 10X1 compresse in blister OPA/AL/PVC-AL divisibile per dose unitaria - A.I.C. n. 050994060 (in base 10) 1JN6WD (in base 32);

«12,5 mg compresse rivestite con film» 14X1 compresse in blister OPA/AL/PVC-AL divisibile per dose unitaria - A.I.C. n. 050994072 (in base 10) 1JN6WS (in base 32);

«12,5 mg compresse rivestite con film» 28X1 compresse in blister OPA/AL/PVC-AL divisibile per dose unitaria - A.I.C. n. 050994084 (in base 10) 1JN6X4 (in base 32);

«12,5 mg compresse rivestite con film» 30X1 compresse in blister OPA/AL/PVC-AL divisibile per dose unitaria - A.I.C. n. 050994096 (in base 10) 1JN6XJ (in base 32);

«12,5 mg compresse rivestite con film» 84X1 compresse in blister OPA/AL/PVC-AL divisibile per dose unitaria - A.I.C. n. 050994108 (in base 10) 1JN6XW (in base 32);

«25 mg compresse rivestite con film» 10 compresse in blister OPA/AL/PVC-AL - A.I.C. n. 050994110 (in base 10) 1JN6XY (in base 32);

«25 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister OPA/AL/PVC-AL - A.I.C. n. 050994122 (in base 10) 1JN6YB (in base 32);

«25 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister OPA/AL/PVC-AL - A.I.C. n. 050994146 (in base 10) 1JN6Z2 (in base 32);

«25 mg compresse rivestite con film» 84 compresse in blister OPA/AL/PVC-AL - A.I.C. n. 050994159 (in base 10) 1JN6ZH (in base 32);

«25 mg compresse rivestite con film» 10X1 compresse in blister OPA/AL/PVC-AL divisibile per dose unitaria - A.I.C. n. 050994161 (in base 10) 1JN6ZK (in base 32);

«25 mg compresse rivestite con film» 14X1 compresse in blister OPA/AL/PVC-AL divisibile per dose unitaria - A.I.C. n. 050994173 (in base 10) 1JN6ZX (in base 32);

«25 mg compresse rivestite con film» 30X1 compresse in blister OPA/AL/PVC-AL divisibile per dose unitaria - A.I.C. n. 050994197 (in base 10) 1JN70P (in base 32);

«25 mg compresse rivestite con film» 84X1 compresse in blister OPA/AL/PVC-AL divisibile per dose unitaria - A.I.C. n. 050994209 (in base 10) 1JN711 (in base 32);

«50 mg compresse rivestite con film» 10 compresse in blister OPA/AL/PVC-AL - A.I.C. n. 050994211 (in base 10) 1JN713 (in base 32);

«50 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister OPA/AL/PVC-AL - A.I.C. n. 050994223 (in base 10) 1JN71H (in base 32);

«50 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister OPA/AL/PVC-AL - A.I.C. n. 050994247 (in base 10) 1JN727 (in base 32);

«50 mg compresse rivestite con film» 84 compresse in blister OPA/AL/PVC-AL - A.I.C. n. 050994250 (in base 10) 1JN72B (in base 32);

«50 mg compresse rivestite con film» 10X1 compresse in blister OPA/AL/PVC-AL divisibile per dose unitaria - A.I.C. n. 050994262 (in base 10) 1JN72Q (in base 32);

«50 mg compresse rivestite con film» 14X1 compresse in blister OPA/AL/PVC-AL divisibile per dose unitaria - A.I.C. n. 050994274 (in base 10) 1JN732 (in base 32);

«50 mg compresse rivestite con film» 30X1 compresse in blister OPA/AL/PVC-AL divisibile per dose unitaria - A.I.C. n. 050994298 (in base 10) 1JN73U (in base 32);

«50 mg compresse rivestite con film» 84X1 compresse in blister OPA/AL/PVC-AL divisibile per dose unitaria - A.I.C. n. 050994300 (in base 10) 1JN73W (in base 32);

«75 mg compresse rivestite con film» 10 compresse in blister OPA/AL/PVC-AL - A.I.C. n. 050994312 (in base 10) 1JN748 (in base 32);

«75 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister OPA/AL/PVC-AL - A.I.C. n. 050994324 (in base 10) 1JN74N (in base 32);

«75 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister OPA/AL/PVC-AL - A.I.C. n. 050994336 (in base 10) 1JN750 (in base 32);

«75 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister OPA/AL/PVC-AL - A.I.C. n. 050994348 (in base 10) 1JN75D (in base 32);

«75 mg compresse rivestite con film» 84 compresse in blister OPA/AL/PVC-AL - A.I.C. n. 050994351 (in base 10) 1JN75H (in base 32);

«75 mg compresse rivestite con film» 10X1 compresse in blister OPA/AL/PVC-AL divisibile per dose unitaria - A.I.C. n. 050994363 (in base 10) 1JN75V (in base 32);

«75 mg compresse rivestite con film» 14X1 compresse in blister OPA/AL/PVC-AL divisibile per dose unitaria - A.I.C. n. 050994375 (in base 10) 1JN767 (in base 32);

«75 mg compresse rivestite con film» 28X1 compresse in blister OPA/AL/PVC-AL divisibile per dose unitaria - A.I.C. n. 050994387 (in base 10) 1JN76M (in base 32);

«75 mg compresse rivestite con film» 30X1 compresse in blister OPA/AL/PVC-AL divisibile per dose unitaria - A.I.C. n. 050994399 (in base 10) 1JN76Z (in base 32);

«75 mg compresse rivestite con film» 84X1 compresse in blister OPA/AL/PVC-AL divisibile per dose unitaria - A.I.C. n. 050994401 (in base 10) 1JN771 (in base 32);

Per le confezioni sopra riportate è adottato il seguente regime di fornitura:

classificazione ai fini della fornitura: RRL - Medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa, vendibili al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti: ematologo e pediatra.



Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla determina, di cui al presente estratto.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla determina, di cui al presente estratto.

Nel caso in cui la scheda per il paziente (*Patient card, PC*) sia inserita all'interno della confezione o apposta sul lato esterno della stessa è considerata parte integrante delle informazioni sul prodotto e della determina di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Tutela di mercato

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei termini previsti dall'art. 10, commi 2 e 4, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, secondo cui un medicinale generico non può essere immesso in commercio, finché non siano trascorsi dieci anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, ovvero, finché non siano trascorsi undici anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, se durante i primi otto anni di tale decennio, il titolare dell'A.I.C. abbia ottenuto un'autorizzazione per una o più indicazioni terapeutiche nuove che, dalla valutazione scientifica preliminare all'autorizzazione, sono state ritenute tali da apportare un beneficio clinico rilevante rispetto alle terapie esistenti.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14 comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, in virtù del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve controllare periodicamente se l'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD), di cui all'art. 107-*quater*, par. 7) della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale *web* dell'Agenzia europea dei medicinali, preveda la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale. In tal caso il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale in accordo con l'elenco EURD.

Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio è tenuto a porre in essere le attività e le azioni di farmacovigilanza richieste e dettagliate nel Piano di gestione del rischio (RMP).

Validità dell'autorizzazione

L'autorizzazione ha validità fino alla data comune di rinnovo europeo (CRD) 8 gennaio 2029, come indicata nella notifica di fine procedura (EoP) trasmessa dallo Stato membro di riferimento (RMS).

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

25A06256**Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di midazolam, «Midazolam Aguettant».**

Estratto determina AAM/A.I.C. n. 411 del 14 novembre 2025

Codice pratica: DC/2024/359.

Procedura europea n. NL/H/5760/002-003/DC.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale MIDAZOLAM AGUETTANT, le cui caratteristiche sono riepilogate nel riassunto delle caratteristiche del prodotto (RCP), foglio illustrativo (FI) ed etichette (Eti), parti integranti della determina di cui al presente estratto, nella forma farmaceutica, dosaggi e confezioni alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Laboratoire Aguettant, con sede legale e domicilio fiscale 1 rue Alexander Fleming 69007 Lione, Francia.

Confezioni:

«1 mg/ml soluzione iniettabile/per infusione» 10 fiale in vetro da 5 ml - A.I.C. n. 050675038 (in base 10) 1JBHBY (in base 32);

«1 mg/ml soluzione iniettabile/per infusione» 50 fiale in vetro da 5 ml - A.I.C. n. 050675040 (in base 10) 1JBHC0 (in base 32);

«5 mg/ml soluzione iniettabile/per infusione» 10 fiale in vetro da 1 ml - A.I.C. n. 050675053 (in base 10) 1JBHCF (in base 32);

«5 mg/ml soluzione iniettabile/per infusione» 50 fiale in vetro da 1 ml - A.I.C. n. 050675065 (in base 10) 1JBHCT (in base 32);

«5 mg/ml soluzione iniettabile/per infusione» 10 fiale in vetro da 2 ml - A.I.C. n. 050675077 (in base 10) 1JBHD5 (in base 32);

«5 mg/ml soluzione iniettabile/per infusione» 50 fiale in vetro da 2 ml - A.I.C. n. 050675089 (in base 10) 1JBHDK (in base 32);

«5 mg/ml soluzione iniettabile/per infusione» 10 fiale in vetro da 3 ml - A.I.C. n. 050675091 (in base 10) 1JBHDM (in base 32);

«5 mg/ml soluzione iniettabile/per infusione» 50 fiale in vetro da 3 ml - A.I.C. n. 050675103 (in base 10) 1JBHDZ (in base 32);

«5 mg/ml soluzione iniettabile/per infusione» 10 fiale in vetro da 10 ml - A.I.C. n. 050675115 (in base 10) 1JBHFC (in base 32);

«5 mg/ml soluzione iniettabile/per infusione» 50 fiale in vetro da 10 ml - A.I.C. n. 050675127 (in base 10) 1JBHFR (in base 32).

Principio attivo: midazolam.

Produttore responsabile del rilascio dei lotti:

Laboratoire Aguettant, con sede legale e domicilio fiscale 1 rue Alexander Fleming 69007 Lione, Francia.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

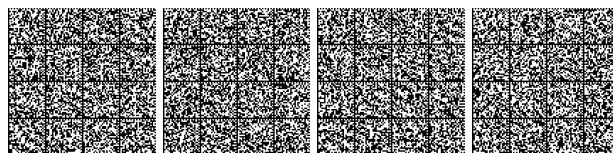
Per tutte le confezioni sopra indicate è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità:

classificazione ai fini della rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera c), della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe C (nn).

Classificazione ai fini della fornitura

Per tutte le confezioni sopra indicate è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura:

classificazione ai fini della fornitura: OSP - medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in una struttura ad esso assimilabile.



Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla determina, di cui al presente estratto.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla determina, di cui al presente estratto.

Nel caso in cui la scheda per il paziente (*Patient Card*, PC) sia inserita all'interno della confezione o apposta sul lato esterno della stessa è considerata parte integrante delle informazioni sul prodotto e della determina di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Tutela di mercato

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei termini previsti dall'art. 10, commi 2 e 4, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, secondo cui un medicinale generico non può essere immesso in commercio, finché non siano trascorsi dieci anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, ovvero, finché non siano trascorsi undici anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, se durante i primi otto anni di tale decennio, il titolare dell'A.I.C. abbia ottenuto un'autorizzazione per una o più indicazioni terapeutiche nuove che, dalla valutazione scientifica preliminare all'autorizzazione, sono state ritenute tali da apportare un beneficio clinico rilevante rispetto alle terapie esistenti.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, in virtù del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve controllare periodicamente se l'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD), di cui all'art. 107-quater, par. 7) della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali, preveda la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale. In tal caso il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale in accordo con l'elenco EURD.

Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio è tenuto a porre in essere le attività e le azioni di farmacovigilanza richieste e dettagliate nel Piano di gestione del rischio (RMP).

Validità dell'autorizzazione

L'autorizzazione ha validità fino alla data comune di rinnovo europeo 17 settembre 2030, come indicata nella notifica di fine procedura (EoP) trasmessa dallo Stato membro di riferimento (RMS).

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

25A06265

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di teriflunomide, «Teriflunomide Viartis Pharma».*Estratto determina AAM/PPA n. 731/2025 del 14 novembre 2025*

È autorizzato il *grouping* costituito da una variazione tipo IB B.II.e.5.a.2) e una variazione tipo IA_N B.II.e.5.a.1), con la conseguente immissione in commercio del medicinale TERIFLUNOMIDE VIATRIS PHARMA nelle confezioni di seguito indicate:

confezioni:

«14 mg compresse rivestite con film» 28x1 compresse in blister divisibile per dose unitaria Al/Al - A.I.C. n. 050867035 (base 10) 1JJBUV (base 32);

«14 mg compresse rivestite con film» 98 compresse in blister Al/Al con calendario - A.I.C. n. 050867047 (base 10) 1JJBV7 (base 32);

principio attivo teriflunomide;

codice pratica: C1B/2025/1883;

codice di procedura europea: IS/H/0515/001/IB/007/G;

titolare A.I.C.: Mylan S.p.a (codice fiscale 13179250157) con sede legale e domicilio fiscale in via Vittor Pisani n. 20, 20124, Milano, Italia.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per le confezioni sopracitate è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità: C(nn) (classe non negoziata).

Classificazione ai fini della fornitura

Per le confezioni sopracitate è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura: RR (medicinali soggetti a prescrizione medica).

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con gli stampati, così come precedentemente autorizzati da questa amministrazione, con le sole modifiche necessarie per l'adeguamento alla presente determina.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

25A06266



Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di vigabatrin, «Sabril».

Estratto determina AAM/PPA n. 733/2025 del 14 novembre 2025

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata, a seguito del *worksharing* approvato dallo Stato membro di riferimento (RMS), costituito da:

una variazione tipo II C.I.4), modifica dei paragrafi 4.2 e 4.4 del riassunto delle caratteristiche del prodotto e delle corrispondenti sezioni del foglio per aggiornamento delle informazioni di sicurezza relativamente al modo di somministrazione, alle avvertenze e alle precauzioni di impiego relativamente al medicinale SABRIL.

Confezioni e A.I.C. n.:

027443011 - «500 mg compresse rivestite con film» 50 compresse;

027443047 - «500 mg granulato per soluzione orale» 50 bustine.

Codice di procedura europea: FI/H/XXXX/WS/171.

Codice pratica: VC2/2024/675.

Titolare A.I.C.: Sanofi S.r.l. (codice fiscale 00832400154) con sede legale e domicilio fiscale in Viale Luigi Bodio, 37/B, 20158, Milano, Italia.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determina, di cui al presente estratto.

Stampati

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto, al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto che i lotti prodotti nel periodo di cui al precedente paragrafo del presente estratto, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

25A06267

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di azitromicina, «Aзитromicina Aristo».

Estratto determina AAM/PPA n. 735/2025 del 14 novembre 2025

Trasferimento di titolarità: MC1/2025/768.

Cambio nome: C1B/2025/2235.

N. di procedura: DE/H/7340/IB/001/G.

È autorizzato il trasferimento di titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Aristo Pharma GmbH, con sede legale in Wallenroder Strabe 8-10, D-13435 Berlino, Germania.

Medicinale: AZITROMICINA ARISTO.

A.I.C. n.:

050610017 - «500 mg compresse rivestite con film» 2 compresse in blister PVC/AL;

050610029 - «500 mg compresse rivestite con film» 3 compresse in blister PVC/AL;

050610031 - «500 mg compresse rivestite con film» 6 compresse in blister PVC/AL;

050610043 - «500 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister PVC/AL;

alla società Bluepharma Industria Farmaceutica S.A. con sede legale in Sao Martinho Do Bispo, 3045-016 Coimbra, Portogallo,

con variazione della denominazione del medicinale in AZITROMICINA BLUEPHARMA.

Stampati

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale sopraindicato deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto; al foglio illustrativo ed alle etichette dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto.

Smaltimento scorte

I lotti del medicinale, già prodotti e rilasciati a nome del precedente titolare alla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

25A06268

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Ryaltris»

Estratto determina AAM/PPA n. 697/2025 del 29 ottobre 2025

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata a seguito della procedura approvata dallo Stato membro di riferimento (RMS):

Tipo II - C.I.4 - Modifica del paragrafo 5.1 del riassunto delle caratteristiche del prodotto per inserimento del tempo di inizio d'azione, per il medicinale: RYALTRIS.

Confezioni:

A.I.C. n. 048499014 - «25 microgrammi/600 microgrammi/erogazione spray nasale, sospensione» 1 flacone da 56 erogazioni in HDPE con pompa dosatrice;

A.I.C. n. 048499026 - «25 microgrammi/600 microgrammi/erogazione spray nasale, sospensione» 1 flacone da 120 erogazioni in HDPE con pompa dosatrice;

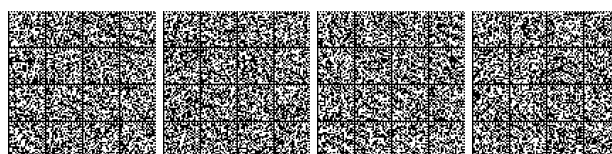
A.I.C. n. 048499038 - «25 microgrammi/600 microgrammi/erogazione spray nasale, sospensione» 1 flacone da 240 erogazioni in HDPE con pompa dosatrice.

Titolare A.I.C.: Glenmark Pharmaceuticals S.r.o., con sede legale e domicilio fiscale in Hvezdova 1716/2b, Praga 4, 140 78, Repubblica Ceca.

Codice pratica: VC2/2024/544.

Procedura europea: SE/H/2040/001/II/013.

Il riassunto delle caratteristiche del prodotto, corretto ed approvato, è allegato alla determina di cui al presente estratto.



Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determina al riassunto delle caratteristiche del prodotto.

Decorrenza di efficacia della determina: la determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

25A06284

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Idrossiclorochina Doc»

Estratto determina AAM/PPA n. 698/2025 del 29 ottobre 2025

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata a seguito della procedura approvata dallo Stato membro di riferimento (RMS):

grouping composto dalle seguenti variazioni:

una variazione tipo IB - C.I.3.z: modifica in accordo alla valutazione delle informazioni di *follow-up* per l'idrossiclorochina, come concordato nella valutazione PSUSA PSUSA/00001693/202104 (procedura DK/H/PSUFU/00001693/202104);

una variazione tipo II - C.I.2.b): modifica stampati per adeguamento al prodotto di riferimento (PLAQUENIL);

conseguente modifica dei paragrafi 4.2, 4.4, 4.5, 4.6, 4.8, 4.9, 5.2 e 5.3 del riassunto delle caratteristiche del prodotto e corrispondenti paragrafi del foglio illustrativo;

relativamente al medicinale IDROSSICLOROCHINA DOC.

Confezioni:

A.I.C. n. 046074011 «200 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister PVC/Al.

Codice pratica: C1B/2023/617.

Procedura europea: NL/H/4266/001/II/008/G.

Titolare A.I.C.: Doc Generici S.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in via Turati n. 40 - 20121 Milano - Italia, codice fiscale: 11845960159.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determina di cui al presente estratto.

Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determina al riassunto delle caratteristiche del prodotto ed entro sei mesi al foglio illustrativo.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 1, della determina di cui al presente estratto, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della determina di cui al presente estratto, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi

digitali alternativi. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determina: la determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

25A06285

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio di taluni medicinali per uso umano

Estratto determina AAM/PPA n. 734/2025 del 14 novembre 2025

Si autorizzano le seguenti variazioni:

VN2/2023/204:

LIDODEPOMEDROL

Procedura PT/H/xxxx/WS/061.

Variazione: tipo II, C.I.4 - modifica del riassunto delle caratteristiche del prodotto e del foglio illustrativo per adeguamento al CCDS (adeguamento terminologia MedDRA per l'ADR «Soppressione dell'asse ipotalamo-ipofisi-surrene»).

VN2/2023/209:

LIDODEPOMEDROL

DEPO MEDROL

Procedura FI/H/XXXX/WS/131.

Variazione: tipo II, C.I.4 - modifica del riassunto delle caratteristiche del prodotto e del foglio illustrativo per adeguamento all'ultimo CCDS (aggiunta delle ADR «Rossore» e «Riacutizzazione del dolore post-iniezione»).

VN2/2024/199:

LIDODEPOMEDROL

DEPO MEDROL

SOLU MEDROL

MEDROL

Procedura FI/H/XXXX/WS/166.

Variazione: tipo II, C.I.4 - modifica del riassunto delle caratteristiche del prodotto e del foglio illustrativo per adeguamento all'ultimo CCDS (aggiunta di nuove informazioni sulle avvertenze relative alla «suscettibilità alle infezioni» e «all'uso concomitante con gli anticoagulanti») ed armonizzazione degli stampati al testo common proposto. Modifiche editoriali minori.

È autorizzata di conseguenza la modifica dei paragrafi 4.4, 4.5 e 4.8 del riassunto delle caratteristiche del prodotto e dei corrispondenti paragrafi del foglio illustrativo.

Relativamente ai medicinali «Medrol» (A.I.C. n. 014159), «Depo Medrol» (A.I.C. n. 017932), «Solu Medrol» (A.I.C. n. 023202) e «Lido-depomedrol» (A.I.C. n. 042860) nelle forme farmaceutiche, dosaggi e confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia.

Codici procedura europea: PT/H/xxxx/WS/061, FI/H/XXXX/WS/131 e FI/H/XXXX/WS/166.

Codici pratica: VN2/2024/199, VN2/2023/204, VN2/2023/209.

Titolare A.I.C.: Pfizer Italia S.r.l., codice fiscale 06954380157, con sede legale e domicilio fiscale in via Isonzo, 71, 04100 - Latina, LT, Italia.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determina di cui al presente estratto.

Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determina, al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il



foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto che i lotti prodotti nel periodo di cui al precedente paragrafo, del presente estratto, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

25A06286

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di candesartan cilexetil e amlodipina, «Candesartan e Amlodipina Doc».

Estratto determina AAM/A.I.C. n. 402/2025 del 12 novembre 2025

Codice pratica MCA/2023/179.

Procedura europea DE/H/7885/001-003/DC.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale CANDESARTAN E AMLODIPINA DOC, le cui caratteristiche sono riepilogate nel riassunto delle caratteristiche del prodotto (RCP), foglio illustrativo (FI) ed etichette (Eti), parti integranti della determina di cui al presente estratto, nella forma farmaceutica, dosaggi e confezioni alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate:

titolare A.I.C.: DOC Generici S.r.l, con sede legale e domicilio fiscale in Via Turati 40, 20121 Milano, Italia;

confezioni:

«8 mg/5 mg compresse» 28 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al - A.I.C. n. 052286010 (in base 10) 1KVNKU (in base 32);

«16 mg/5 mg compresse» 28 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al - A.I.C. n. 052286022 (in base 10) 1KVNLL6 (in base 32);

«16 mg/10 mg compresse» 28 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al - A.I.C. n. 052286034 (in base 10) 1KVNLL (in base 32).

Principio attivo: Candesartan cilexetil e Amlodipina.

Produttore responsabile del rilascio dei lotti: Zentiva k.s., U kablovny 130, Dolní Měcholupy, 102 37 Praga 10, Repubblica Ceca.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per tutte le confezioni sopra indicate è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità:

classificazione ai fini della rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera c) della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn).

Classificazione ai fini della fornitura

Per tutte le confezioni sopra indicate è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura:

classificazione ai fini della fornitura: RR - medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla determina, di cui al presente estratto.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla determina, di cui al presente estratto.

Nel caso in cui la scheda per il paziente (*Patient Card, PC*) sia inserita all'interno della confezione o apposta sul lato esterno della stessa è considerata parte integrante delle informazioni sul prodotto e della determina di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Tutela di mercato

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei termini previsti dall'art. 10, commi 2 e 4, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, secondo cui un medicinale generico non può essere immesso in commercio, finché non siano trascorsi dieci anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, ovvero, finché non siano trascorsi undici anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, se durante i primi otto anni di tale decennio, il titolare dell'A.I.C. abbia ottenuto un'autorizzazione per una o più indicazioni terapeutiche nuove che, dalla valutazione scientifica preliminare all'autorizzazione, sono state ritenute tali da apportare un beneficio clinico rilevante rispetto alle terapie esistenti.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, in virtù del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve fornire i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale conformemente ai requisiti definiti nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-quater, par. 7) della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali.



*Condizioni o limitazioni per quanto riguarda
l'uso sicuro ed efficace del medicinale*

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio è tenuto a porre in essere le attività e le azioni di farmacovigilanza richieste e dettagliate nel Piano di gestione del rischio (RMP).

Validità dell'autorizzazione

L'autorizzazione ha validità fino alla data comune di rinnovo europeo (CRD), 21 maggio 2030 come indicata nella notifica di fine procedura (EoP) trasmessa dallo stato membro di riferimento (RMS).

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

25A06288

**Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale
per uso umano, a base di lenvatinib, «Lenvatinib Accord».**

Estratto determina AAM/A.I.C. n. 405/2025 del 14 novembre 2025

Codice pratica MCA/2024/129.

Procedura europea NL/H/6111/001-002/DC.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale LENVATINIB ACCORD, le cui caratteristiche sono riepilogate nel riassunto delle caratteristiche del prodotto (RCP), foglio illustrativo (FI) ed etichette (Eti), parti integranti della determina di cui al presente estratto, nella forma farmaceutica, dosaggi e confezioni alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate:

titolare A.I.C.: Accord Healthcare, S.L.U., con sede legale e domicilio fiscale in World Trade Center, Moll de Barcelona, s/n, Edifici Est 6ª planta, 08039 Barcelona, Spagna.

confezioni:

«4 mg capsule rigide» 30 capsule in blister Opa/Al/Pvc/Al - A.I.C. n. 052346018 (in base 10) 1KXH52 (in base 32);

«4 mg capsule rigide» 60 capsule in blister Opa/Al/Pvc/Al - A.I.C. n. 052346020 (in base 10) 1KXH54 (in base 32);

«4 mg capsule rigide» 90 capsule in blister Opa/Al/Pvc/Al - A.I.C. n. 052346032 (in base 10) 1KXH5J (in base 32);

«4 mg capsule rigide» 30x1 capsule in blister divisibile per dose unitaria Opa/Al/Pvc/Al - A.I.C. n. 052346044 (in base 10) 1KXH5W (in base 32);

«4 mg capsule rigide» 60x1 capsule in blister divisibile per dose unitaria Opa/Al/Pvc/Al - A.I.C. n. 052346057 (in base 10) 1KXH69 (in base 32);

«4 mg capsule rigide» 90x1 capsule in blister divisibile per dose unitaria Opa/Al/Pvc/Al - A.I.C. n. 052346069 (in base 10) 1KXH6P (in base 32);

«4 mg capsule rigide» 30 capsule in blister Opa/Al/Pvc/Pe/Al - A.I.C. n. 052346071 (in base 10) 1KXH6R (in base 32);

«4 mg capsule rigide» 60 capsule in blister Opa/Al/Pvc/Pe/Al - A.I.C. n. 052346083 (in base 10) 1KXH73 (in base 32);

«4 mg capsule rigide» 90 capsule in blister Opa/Al/Pvc/Pe/Al - A.I.C. n. 052346095 (in base 10) 1KXH7H (in base 32);

«4 mg capsule rigide» 30x1 capsule in blister divisibile per dose unitaria Opa/Al/Pvc/Pe/Al - A.I.C. n. 052346107 (in base 10) 1KXH7V (in base 32);

«4 mg capsule rigide» 60x1 capsule in blister divisibile per dose unitaria Opa/Al/Pvc/Pe/Al - A.I.C. n. 052346119 (in base 10) 1KXH87 (in base 32);

«4 mg capsule rigide» 90x1 capsule in blister divisibile per dose unitaria Opa/Al/Pvc/Pe/Al - A.I.C. n. 052346121 (in base 10) 1KXH89 (in base 32);

«10 mg capsule rigide» 30 capsule in blister Opa/Al/Pvc/Al - A.I.C. n. 052346133 (in base 10) 1KXH8P (in base 32);

«10 mg capsule rigide» 60 capsule in blister Opa/Al/Pvc/Al - A.I.C. n. 052346145 (in base 10) 1KXH91 (in base 32);

«10 mg capsule rigide» 90 capsule in blister Opa/Al/Pvc/Al - A.I.C. n. 052346158 (in base 10) 1KXH9G (in base 32);

«10 mg capsule rigide» 30x1 capsule in blister divisibile per dose unitaria Opa/Al/Pvc/Al - A.I.C. n. 052346160 (in base 10) 1KXH9J (in base 32);

«10 mg capsule rigide» 60x1 capsule in blister divisibile per dose unitaria Opa/Al/Pvc/Al - A.I.C. n. 052346172 (in base 10) 1KXH9W (in base 32);

«10 mg capsule rigide» 90x1 capsule in blister divisibile per dose unitaria Opa/Al/Pvc/Al - A.I.C. n. 052346184 (in base 10) 1KXH8B (in base 32);

«10 mg capsule rigide» 30 capsule in blister Opa/Al/Pvc/Pe/Al - A.I.C. n. 052346196 (in base 10) 1KXHBN (in base 32);

«10 mg capsule rigide» 60 capsule in blister Opa/Al/Pvc/Pe/Al - A.I.C. n. 052346208 (in base 10) 1KXHC0 (in base 32);

«10 mg capsule rigide» 90 capsule in blister Opa/Al/Pvc/Pe/Al - A.I.C. n. 052346210 (in base 10) 1KXHC2 (in base 32);

«10 mg capsule rigide» 30x1 capsule in blister divisibile per dose unitaria Opa/Al/Pvc/Pe/Al - A.I.C. n. 052346222 (in base 10) 1KXHC6 (in base 32);

«10 mg capsule rigide» 60x1 capsule in blister divisibile per dose unitaria Opa/Al/Pvc/Pe/Al - A.I.C. n. 052346234 (in base 10) 1KXHCU (in base 32);

«10 mg capsule rigide» 90x1 capsule in blister divisibile per dose unitaria Opa/Al/Pvc/Pe/Al - A.I.C. n. 052346246 (in base 10) 1KXHD6 (in base 32).

Principio attivo: Lenvatinib.

Produttori responsabili del rilascio dei lotti:

Synthon B.V., Microweg 22, 6545 CM Nijmegen, Gelderland, Paesi Bassi;

Synthon Hispania S.L., Calle De Castello 1, Sant Boi De Llobregat, 08830 Barcelona, Spagna.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per tutte le confezioni sopra indicate è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità:

classificazione ai fini della rimborsabilità:

apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera c), della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe C(nn).

Classificazione ai fini della fornitura

Confezioni:

«4 mg capsule rigide» 30 capsule in blister Opa/Al/Pvc/Al - A.I.C. n. 052346018 (in base 10) 1KXH52 (in base 32);

«4 mg capsule rigide» 60 capsule in blister Opa/Al/Pvc/Al - A.I.C. n. 052346020 (in base 10) 1KXH54 (in base 32);

«4 mg capsule rigide» 90 capsule in blister Opa/Al/Pvc/Al - A.I.C. n. 052346032 (in base 10) 1KXH5J (in base 32);

«4 mg capsule rigide» 30x1 capsule in blister divisibile per dose unitaria Opa/Al/Pvc/Al - A.I.C. n. 052346044 (in base 10) 1KXH5W (in base 32);

«4 mg capsule rigide» 60x1 capsule in blister divisibile per dose unitaria Opa/Al/Pvc/Al - A.I.C. n. 052346057 (in base 10) 1KXH69 (in base 32);

«4 mg capsule rigide» 90x1 capsule in blister divisibile per dose unitaria Opa/Al/Pvc/Al - A.I.C. n. 052346069 (in base 10) 1KXH6P (in base 32);

«4 mg capsule rigide» 30 capsule in blister Opa/Al/Pvc/Pe/Al - A.I.C. n. 052346071 (in base 10) 1KXH6R (in base 32);

«4 mg capsule rigide» 60 capsule in blister Opa/Al/Pvc/Pe/Al - A.I.C. n. 052346083 (in base 10) 1KXH73 (in base 32);



«4 mg capsule rigide» 90 capsule in blister Opa/Al/Pvc/Pe/Al - A.I.C. n. 052346095 (in base 10) 1KXH7H (in base 32);

«4 mg capsule rigide» 30x1 capsule in blister divisibile per dose unitaria Opa/Al/Pvc/Pe/Al - A.I.C. n. 052346107 (in base 10) 1KXH7V (in base 32);

«4 mg capsule rigide» 60x1 capsule in blister divisibile per dose unitaria Opa/Al/Pvc/Pe/Al - A.I.C. n. 052346119 (in base 10) 1KXH87 (in base 32);

«4 mg capsule rigide» 90x1 capsule in blister divisibile per dose unitaria Opa/Al/Pvc/Pe/Al - A.I.C. n. 052346121 (in base 10) 1KXH89 (in base 32).

Per le confezioni sopra riportate è adottato il seguente regime di fornitura:

classificazione ai fini della fornitura: RNRL - medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa da rinnovare volta per volta, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti: endocrinologo, oncologo, epatologo, gastroenterologo;

Confezioni:

«10 mg capsule rigide» 30 capsule in blister Opa/Al/Pvc/Al - A.I.C. n. 052346133 (in base 10) 1KXH8P (in base 32);

«10 mg capsule rigide» 60 capsule in blister Opa/Al/Pvc/Al - A.I.C. n. 052346145 (in base 10) 1KXH91 (in base 32);

«10 mg capsule rigide» 90 capsule in blister Opa/Al/Pvc/Al - A.I.C. n. 052346158 (in base 10) 1KXH9G (in base 32);

«10 mg capsule rigide» 30x1 capsule in blister divisibile per dose unitaria Opa/Al/Pvc/Al - A.I.C. n. 052346160 (in base 10) 1KXH9J (in base 32);

«10 mg capsule rigide» 60x1 capsule in blister divisibile per dose unitaria Opa/Al/Pvc/Al - A.I.C. n. 052346172 (in base 10) 1KXH9W (in base 32);

«10 mg capsule rigide» 90x1 capsule in blister divisibile per dose unitaria Opa/Al/Pvc/Al - A.I.C. n. 052346184 (in base 10) 1KXHB8 (in base 32);

«10 mg capsule rigide» 30 capsule in blister Opa/Al/Pvc/Pe/Al - A.I.C. n. 052346196 (in base 10) 1KXHBN (in base 32);

«10 mg capsule rigide» 60 capsule in blister Opa/Al/Pvc/Pe/Al - A.I.C. n. 052346208 (in base 10) 1KXHC0 (in base 32);

«10 mg capsule rigide» 90 capsule in blister Opa/Al/Pvc/Pe/Al - A.I.C. n. 052346210 (in base 10) 1KXHC2 (in base 32);

«10 mg capsule rigide» 30x1 capsule in blister divisibile per dose unitaria Opa/Al/Pvc/Pe/Al - A.I.C. n. 052346222 (in base 10) 1KXHCG (in base 32);

«10 mg capsule rigide» 60x1 capsule in blister divisibile per dose unitaria Opa/Al/Pvc/Pe/Al - A.I.C. n. 052346234 (in base 10) 1KXHCU (in base 32);

«10 mg capsule rigide» 90x1 capsule in blister divisibile per dose unitaria Opa/Al/Pvc/Pe/Al - A.I.C. n. 052346246 (in base 10) 1KXHD6 (in base 32).

Per le confezioni sopra riportate è adottato il seguente regime di fornitura:

classificazione ai fini della fornitura: RNRL - medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa da rinnovare volta per volta, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti: endocrinologo e oncologo.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla determina, di cui al presente estratto.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla determina, di cui al presente estratto.

Nel caso in cui la scheda per il paziente (*Patient Card, PC*) sia inserita all'interno della confezione o apposta sul lato esterno della stessa è considerata parte integrante delle informazioni sul prodotto e della determina di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la tradizio-

ne giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Tutela di mercato

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei termini previsti dall'art. 10, commi 2 e 4, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, secondo cui un medicinale generico non può essere immesso in commercio, finché non siano trascorsi dieci anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, ovvero, finché non siano trascorsi undici anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, se durante i primi otto anni di tale decennio, il titolare dell'A.I.C. abbia ottenuto un'autorizzazione per una o più indicazioni terapeutiche nuove che, dalla valutazione scientifica preliminare all'autorizzazione, sono state ritenute tali da apportare un beneficio clinico rilevante rispetto alle terapie esistenti.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, in virtù del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale.

Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve controllare periodicamente se l'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD), di cui all'art. 107-quater, paragrafo 7), della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali, preveda la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale. In tal caso il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale in accordo con l'elenco EURD.

Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale

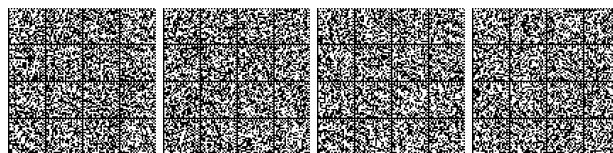
Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio è tenuto a porre in essere le attività e le azioni di farmacovigilanza richieste e dettagliate nel Piano di gestione del rischio (RMP).

Validità dell'autorizzazione

L'autorizzazione ha validità fino alla data comune di rinnovo europeo (CRD), 16 luglio 2030 come indicata nella notifica di fine procedura (EoP) trasmessa dallo Stato membro di riferimento (RMS).

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

25A06289



**CASSA DEPOSITI
E PRESTITI S.P.A.****Avviso relativo agli indici concernenti
i buoni fruttiferi postali.**

Ai sensi del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 ottobre 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 241 del 13 ottobre 2004, successivamente modificato e integrato, si rende noto:

con riguardo ai buoni fruttiferi postali indicizzati all'inflazione italiana, l'indice ISTAT FOI *ex-Tabacchi* relativo a settembre 2025, è pari a: 121,70. Per conoscere le serie di buoni fruttiferi interessate, i relativi coefficienti di indicizzazione e i coefficienti complessivi di rimborso lordi e netti è possibile consultare il sito internet di Cassa depositi e prestiti: www.cdp.it

con riguardo al buono Soluzione Futuro, l'indice Eurostat Eurozone HICP *ex-Tabacchi* agosto 2025 è pari a: 128,68. In caso di rivalutazione del capitale in funzione dell'inflazione europea realizzata dalla sottoscrizione del buono al compimento del sessantacinquesimo anno di età del sottoscrittore, i nuovi coefficienti di rimborso anticipato applicabili al compimento del sessantacinquesimo anno di età saranno pubblicati (una volta disponibili) sul sito internet di Cassa depositi e prestiti www.cdp.it

25A06368**MINISTERO DELLA CULTURA****Approvazione dei finanziamenti del Fondo per la promozione della lettura, della tutela e della valorizzazione del patrimonio librario - anno 2025.**

Sul sito <https://biblioteche.cultura.gov.it/it/> della Direzione generale biblioteche e istituti culturali sono pubblicati i decreti di assegnazione dei contributi per l'anno 2025 in favore dei Sistemi bibliotecari (DDG n. 170 del 23 ottobre 2025) e delle Biblioteche scolastiche (DDG n. 183 del 29 ottobre 2025).

Sono, inoltre, disponibili i piani di assegnazione delle risorse, che costituiscono parte integrante dei suddetti decreti.

Per informazioni e comunicazioni è possibile scrivere al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: PEC: dg-bic.fondopatrimoniolibrario@pec.cultura.gov.it

25A06328MARGHERITA CARDONA ALBINI, *redattore*DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2025-GU1-275) Roma, 2025 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.



MODALITÀ PER LA VENDITA

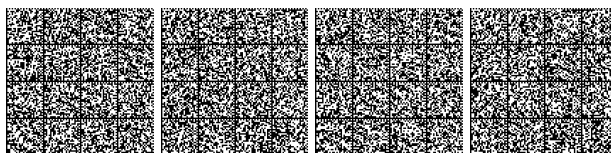
La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it**

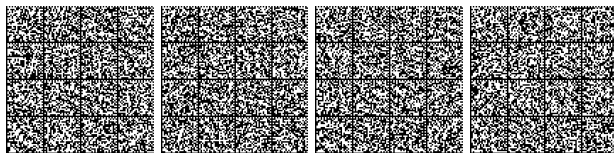
L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° GENNAIO 2024

GAZZETTA UFFICIALE – PARTE I (legislativa)

CANONE DI ABBONAMENTO

Tipo A	<u>Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:</u> (di cui spese di spedizione € 257,04)* (di cui spese di spedizione € 128,52)*	- annuale € 438,00 - semestrale € 239,00
Tipo B	<u>Abbonamento ai fascicoli della 1ª Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:</u> (di cui spese di spedizione € 19,29)* (di cui spese di spedizione € 9,64)*	- annuale € 68,00 - semestrale € 43,00
Tipo C	<u>Abbonamento ai fascicoli della 2ª Serie Speciale destinata agli atti della UE:</u> (di cui spese di spedizione € 41,27)* (di cui spese di spedizione € 20,63)*	- annuale € 168,00 - semestrale € 91,00
Tipo D	<u>Abbonamento ai fascicoli della 3ª Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali:</u> (di cui spese di spedizione € 15,31)* (di cui spese di spedizione € 7,65)*	- annuale € 65,00 - semestrale € 40,00
Tipo E	<u>Abbonamento ai fascicoli della 4ª serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:</u> (di cui spese di spedizione € 50,02)* (di cui spese di spedizione € 25,01)*	- annuale € 167,00 - semestrale € 90,00
Tipo F	<u>Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:</u> (di cui spese di spedizione € 383,93)* (di cui spese di spedizione € 191,46)*	- annuale € 819,00 - semestrale € 431,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI (oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, <i>concorsi</i> , prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 40,05)*	- annuale € 86,72
(di cui spese di spedizione € 20,95)*	- semestrale € 55,46

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83+IVA)

Sulle pubblicazioni della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%. Si ricorda che in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica editoria@ipzs.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ 190,00
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni – SCONTO 5%	€ 180,50
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso.

Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste.

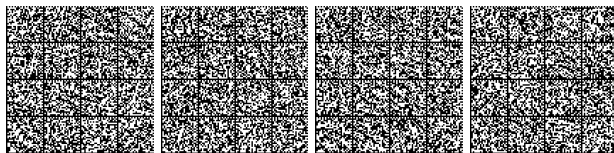
Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. – La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.
RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

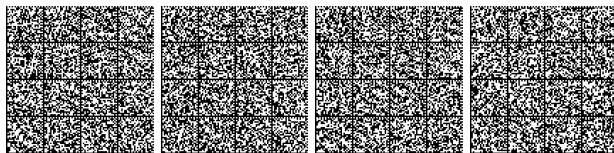
* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca





€ 1,00

